

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

1.3.2006

PE 370.101v01-00

EMENDAMENTI 124-303

Progetto di relazione di Sarah Ludford

(PE 360.332v01-00)

Sistema di informazione visti (VIS) e scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata

Proposta di regolamento (COM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 124 Considerando 4

(4) Il sistema di informazione visti è volto a migliorare la gestione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali agevolando lo scambio di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni tra Stati membri, al fine di prevenire minacce alla sicurezza interna di ciascuno Stato membro e il "visa shopping" nonché di agevolare la lotta contro la frode e i controlli ai posti di controllo delle frontiere esterne come anche all'interno del territorio degli Stati membri. Il VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione *e al rimpatrio* degli immigrati clandestini e all'applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione

(4) Il sistema di informazione visti è volto a migliorare la gestione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali agevolando lo scambio di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni tra Stati membri, al fine di prevenire minacce alla sicurezza interna di ciascuno Stato membro e il "visa shopping" nonché di agevolare la lotta contro la frode e i controlli ai posti di controllo delle frontiere esterne come anche all'interno del territorio degli Stati membri. Il VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione degli immigrati clandestini e all'applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato

dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da cittadini dei paesi terzi.

competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da cittadini dei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende il testo della proposta originaria della Commissione, sopprimendo il riferimento al rimpatrio come obiettivo del VIS.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 125 Considerando 4

(4) Il sistema di informazione visti **è volto a** migliorare **la gestione** della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali agevolando lo scambio di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni tra Stati membri, **al fine di prevenire minacce alla sicurezza interna di ciascuno Stato membro e il "visa shopping"** nonché **di agevolare** la lotta contro la frode **e i controlli ai posti di controllo delle frontiere esterne come anche all'interno del territorio degli Stati membri.** Il VIS dovrebbe altresì **contribuire** all'identificazione **e al rimpatrio** degli immigrati clandestini **e all'applicazione** del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da cittadini dei paesi terzi.

(4) Il sistema di informazione visti **dovrebbe avere lo scopo di** migliorare **l'attuazione** della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali agevolando lo scambio di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni tra Stati membri. **In tal modo esso dovrebbe contribuire a facilitare e accelerare la procedura per la domanda di visto, impedendo** il "visa shopping" nonché **agevolando** la lotta contro la frode. Il VIS dovrebbe altresì **contribuire ad agevolare i controlli sui visti ai punti di attraversamento delle frontiere esterne, cooperando** all'identificazione degli immigrati clandestini **e alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, a norma dell'articolo 9** del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da cittadini dei paesi terzi **e prevenendo le minacce alla sicurezza interna di ciascuno Stato membro.**

Or. en

(Modifica dell'emendamento 3)

Motivazione

L'emendamento rinuncia alla distinzione tra "obiettivi" e "benefici derivati", però l'obiettivo principale del VIS (migliorare la politica comune in materia di visti) dovrebbe essere identificato chiaramente. Le modifiche apportate al considerando sono illustrate nella motivazione dell'emendamento modificato all'articolo 1 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 126

Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Onde evitare l'accesso non regolamentato, il presente regolamento è integrato dalla decisione del Consiglio XX relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità (COM(2005)0600).

Or. en

(Modifica dell'emendamento 6)

Motivazione

Per garantire la sicurezza interna degli Stati membri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge possono effettivamente aver bisogno di accedere ai dati del VIS. Tale accesso è disciplinato da uno strumento separato, basato sul titolo VI del TUE. La relattrice ritiene tuttavia necessario inserire nell'attuale proposta i parametri di base sulla disponibilità dei dati VIS ai fini dell'applicazione della legge. Cfr. la motivazione dell'emendamento modificato all'articolo 1 quater (nuovo).

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 127
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) In conformità del presente regolamento, le competenti autorità dovrebbero disporre di un accesso indiretto al sistema VIS quando effettuano controlli all'interno del territorio. L'autorità competente che richiede l'accesso presenta tale richiesta all'autorità debitamente autorizzata, che accede al sistema VIS ed elabora l'informazione richiesta in conformità del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il considerando è necessario per assicurare la coerenza con altri emendamenti presentati riguardanti l'articolo 16.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 128
Considerando 11

(11) I dati personali immagazzinati nel sistema VIS non devono essere conservati più a lungo di quanto sia necessario ai fini degli obiettivi VIS. È opportuno conservare i dati **durante** cinque anni affinché i dati relativi alle domande precedenti possano essere presi in considerazione per valutare le domande di visto, compresa la buona fede dei richiedenti, e creare fascicoli relativi a immigranti clandestini che potrebbero, in alcune fasi, aver presentato una tale richiesta. Un periodo più breve non sarebbe sufficiente per assolvere tale compito. I dati vengono cancellati dopo il prescritto periodo di cinque anni qualora non vi siano fondati motivi per provvedervi prima di allora.

(11) I dati personali immagazzinati nel sistema VIS non devono essere conservati più a lungo di quanto sia necessario ai fini degli obiettivi VIS. È opportuno conservare i dati **al massimo** cinque anni affinché i dati relativi alle domande precedenti possano essere presi in considerazione per valutare le domande di visto, compresa la buona fede dei richiedenti, e creare fascicoli relativi a immigranti clandestini che potrebbero, in alcune fasi, aver presentato una tale richiesta. Un periodo più breve non sarebbe sufficiente per assolvere tale compito. I dati vengono cancellati dopo il prescritto periodo di cinque anni qualora non vi siano fondati motivi per provvedervi prima di allora.

Or. en

Motivazione

L'emendamento esprime chiaramente il concetto che cinque anni di conservazione rappresentano il periodo massimo di immagazzinamento nel sistema VIS.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 129
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) È importante che i controlli nel sistema VIS da parte di funzionari autorizzati siano effettuati in modo tale da rispettare la dignità umana e l'integrità del richiedente. I controlli dovrebbero essere necessari, adeguati e proporzionati all'obiettivo perseguito.

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 130
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Il trattamento, l'accesso e l'utilizzo di dati personali contenuti nel sistema VIS dovrebbero essere necessari, adeguati e proporzionati agli obiettivi stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 131
Considerando 18 bis (nuovo)

(18) In caso di controversie sull'esattezza dei dati contenuti nel sistema VIS, i richiedenti dovrebbero poter notificare che contestano tali dati. La contestazione dei dati da parte del richiedente dovrà essere registrata nel VIS. I richiedenti dovrebbero

avere il diritto di presentare ricorso contro le decisioni adottate dalle autorità competenti. Il ricorso non dovrebbe avere effetto sospensivo.

Or. en

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 132
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Finalità

Il VIS ha la finalità di migliorare la gestione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali, agevolando lo scambio di dati fra Stati membri in merito alle domande e alle relative decisioni. In tal modo esso contribuisce:

a) a facilitare e accelerare la procedura per la domanda di visto;

b) ad evitare l'elusione dei criteri volti a determinare lo Stato competente per l'esame della domanda;

c) ad agevolare la lotta contro la frode.

2. Il VIS contribuisce inoltre:

a) ad agevolare i controlli sui visti ai punti di attraversamento delle frontiere esterne;

b) ad identificare gli immigrati clandestini;

c) a determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 343/2003;

d) a prevenire minacce alla sicurezza interna di ciascuno Stato membro.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 12)

Motivazione

La modifica rinuncia alla distinzione tra "obiettivi" e "benefici derivati" e include nel secondo paragrafo le disposizioni del vecchio emendamento 13 (benefici derivati).

Il nuovo articolo sulla "finalità" tiene conto delle disposizioni del precedente paragrafo 2 dell'articolo 1, collegate direttamente con la politica in materia di visti, apportando le seguenti modifiche:

- viene fatta una distinzione tra finalità primarie e benefici derivati;*
- l'agevolazione della politica comune in materia di visti dovrebbe essere il punto centrale del VIS. Ciò è sottolineato dalla prima parte del nuovo articolo. Si aggiungono come finalità l'agevolazione e l'accelerazione delle domande, dato che la grande maggioranza dei cittadini di paesi terzi che richiedono il visto sono viaggiatori legali.*
- il riferimento ai controlli "all'interno del territorio degli Stati membri" è soppresso dal paragrafo 2, lettera a) che ora copre solo i controlli alle frontiere (cfr. 'articolo 16), in quanto i controlli all'interno del territorio sono coperti dal paragrafo 2, lettera b), "identificazione di immigrati clandestini" (cfr. articolo 17);*
- il VIS non è utilizzato per agevolare il rimpatrio degli immigrati clandestini (ci si limita alla loro identificazione), in quanto tale questione deve essere decisa dalla direttiva sul rimpatrio che è stata appena proposta;*
- il VIS non può essere utilizzato per l'esame di una domanda di asilo, in quanto tale uso sarebbe sproporzionato;*
- viene modificato l'ordine dei "contributi del VIS": la prevenzione delle minacce alla sicurezza interna viene posta alla fine della lista, come avviene nelle conclusioni del Consiglio del febbraio 2004. La relatrice è del parere che una buona politica in materia di visti contribuisca automaticamente alla sicurezza interna.*

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 133
Articolo 1 ter (nuovo)

Articolo 1 ter

Clausola passerella

Per salvaguardare la sicurezza interna di ciascuno Stato membro, le autorità nazionali competenti per la sicurezza interna ed Europol, una volta divenute Agenzia comunitaria, hanno accesso al VIS secondo le modalità stabilite dalla decisione del Consiglio XX relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della

prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità (COM(2005)0600), rispettando almeno i seguenti principi:

a) l'accesso costituisce un'eccezione ed è concesso caso per caso; l'accesso non può avvenire su base regolare;

b) l'accesso può essere richiesto soltanto in relazione alla prevenzione, l'individuazione o l'indagine in corso su un reato grave, vale a dire i reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo e i reati di cui all'articolo 2 della convenzione Europol e al relativo allegato;

c) il VIS può essere consultato soltanto da un unico punto di accesso nazionale e, nel caso di Europol, da un'unità specializzata all'interno di Europol;

d) è pubblicato un elenco, e relative modifiche, delle autorità competenti per la sicurezza interna di ogni Stato membro che possono richiedere l'accesso al VIS;

e) è pubblicato un elenco, e relative modifiche, dei punti di accesso nazionali che consultano il VIS per conto delle autorità competenti per la sicurezza interna;

f) l'applicazione della decisione del Consiglio XX è subordinata all'entrata in vigore della decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2005/XX/GAI);

g) i dati non possono essere trasmessi per nessun motivo a paesi terzi.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 14)

Motivazione

Su richiesta del Consiglio (conclusioni del 7 marzo 2005) la Commissione ha adottato il 24

novembre 2005 uno strumento distinto del terzo pilastro che concede l'accesso al VIS alle autorità competenti per la sicurezza interna e a Europol. Secondo la relatrice tale accesso costituisce un miglioramento rispetto a un accesso non disciplinato, a patto che siano soddisfatte una serie di condizioni. In particolare: - esso può essere concesso soltanto in circostanze veramente eccezionali, visto che i dati del VIS sono raccolti essenzialmente per agevolare la politica in materia di visti;

- l'accesso deve essere limitato a talune forme di reati gravi, di cui alla decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e alla convenzione Europol;
- per consentire un migliore monitoraggio e un miglior filtraggio delle richieste di accesso, VIS può essere consultato solo dai punti di accesso nazionali e presso un'unità specializzata all'interno di Europol;
- devono essere pubblicati un elenco dei punti di accesso nazionali e un elenco delle autorità che possono richiedere l'accesso;
- infine, l'entrata in vigore della decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro è una condizione inderogabile per l'applicazione della decisione. Si tratta di una condizione essenziale, volta ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati prelevati dal sistema VIS e trattati dalle autorità competenti per la sicurezza interna o da Europol. Al di là della decisione quadro, dovrebbero essere inoltre applicate norme severe sul trasferimento dei dati.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 134
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Clausola passerella

Per rispondere a minacce alla sicurezza interna di ciascuno Stato membro, le autorità nazionali competenti per la sicurezza interna hanno accesso al VIS secondo modalità stabilite in uno strumento separato.

Tale strumento rispetta come minimo i seguenti principi:

a) l'accesso costituisce un'eccezione ed è concesso caso per caso, in base a procedure di autorizzazione severe e appropriate e deve essere necessario, proporzionato e adeguato ad ogni caso; l'accesso non può avvenire su base regolare;

b) l'accesso può essere richiesto soltanto in relazione a un'indagine in corso su un reato grave;

c) i dati personali devono essere:

i) trattati correttamente e lecitamente;

ii) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

iii) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

iv) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

v) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati.

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 135
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Clausola passerella

Per prevenire minacce alla sicurezza interna di ciascuno Stato membro, le autorità nazionali competenti per la sicurezza interna hanno accesso al VIS secondo modalità stabilite in uno strumento separato.

Tale strumento rispetta come minimo i seguenti principi:

a) l'accesso costituisce un'eccezione ed è concesso caso per caso; l'accesso non può avvenire su base regolare;

b) l'accesso può essere richiesto soltanto in relazione a un'indagine in corso su un reato grave;

c) i dati personali devono essere:

i) trattati correttamente e lecitamente;

ii) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

iii) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

iv) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

v) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento prevede una passerella tra il regolamento in esame e la decisione quadro a titolo del terzo pilastro riguardante l'accesso al VIS da parte delle autorità competenti per la sicurezza interna. Esso delinea i principi che tale strumento deve rispettare senza approfondire i dettagli. Non è possibile prevedere nel regolamento in esame la creazione di un altro strumento.

I principi enunciati nel testo provengono dal progetto di relazione e dalla proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati (COM(2005)0475).

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 136
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

a) prevenire minacce alla sicurezza interna di qualunque Stato membro;

a) prevenire **gravi** minacce alla sicurezza interna di qualunque Stato membro, **segnatamente minacce terroristiche e criminalità organizzata grave**;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire le finalità del sistema VIS.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 137
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

e) contribuire all'identificazione **e al rimpatrio** degli immigrati clandestini;

e) contribuire all'identificazione degli immigrati clandestini;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire le finalità del sistema VIS e sopprime il riferimento al rimpatrio degli immigrati clandestini quale giustificazione per accedere al VIS.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 138
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

a) **prevenire minacce alla sicurezza interna di qualunque Stato membro**;

a) **agevolare e accelerare la procedura di richiesta del visto**;

Or. en

Motivazione

È importante essere in chiaro sugli obiettivi da raggiungere con il sistema. Lo scopo principale è migliorare la gestione della politica comune in materia di visti e ciò può essere realizzato solo se si tiene conto di tutte le finalità.

Il VIS dovrebbe essere usato solo per l'identificazione degli immigrati clandestini, ma non si può escludere che essi possano essere oggetto di una decisione che ne implica il rimpatrio.

Il VIS può essere impiegato per contribuire a determinare qual è lo Stato membro competente per l'esame di una richiesta d'asilo, ma non per esaminare la domanda d'asilo in sé (principio di proporzionalità).

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 139
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

d) agevolare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e all'interno del territorio degli Stati membri;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 140
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

e) contribuire all'identificazione *e al* rimpatrio degli immigrati clandestini;

e) contribuire all'identificazione, *anche a scopo di* rimpatrio, degli immigrati clandestini;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 138.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 141
Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)

f) *agevolare l'applicazione* del regolamento (CE) n. 343/2003.

f) *contribuire a determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 343/2003;*

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 138.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 142
Articolo 1, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

f bis) contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna di ciascuno Stato membro;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 138.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 143
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Clausola passerella

1. Durante il periodo stabilito all'articolo 20, paragrafo 1, le autorità competenti per i visti conservano i dati di cui agli articoli da 6 a 12 affinché le autorità competenti per la sicurezza interna, quali definite dalla decisione del Consiglio 2006/XXX, li possano consultare, nell'adempimento

delle loro funzioni e in casi specifici, unicamente ai fini dell'individuazione e dell'investigazione dei reati gravi, in particolare terrorismo e criminalità organizzata.

2. La consultazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità della decisione del Consiglio 2006/XXX e rispettando almeno i seguenti principi:

a) l'accesso costituisce un'eccezione ed è concesso caso per caso; l'accesso non può avvenire su base regolare;

b) il VIS può essere consultato soltanto da un unico punto di accesso nazionale;

c) i dati non possono essere trasmessi per nessun motivo a paesi terzi;

d) è pubblicato un elenco delle autorità competenti per la sicurezza interna di ogni Stato membro che possono richiedere l'accesso al VIS.

3. Il presente regolamento non osta alla comunicazione alle autorità competenti per la sicurezza interna di informazioni su qualsiasi attività criminale individuata nell'adempimento delle loro funzioni dalle autorità di cui all'articolo 4, allo scopo di investigare e perseguire i pertinenti reati.

Or. en

Motivazione

A seguito delle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2005, dovrebbe essere predisposto uno strumento separato del terzo pilastro per l'accesso al VIS da parte dei servizi di sicurezza. Nel frattempo, è opportuno concedere l'accesso alle autorità competenti per la sicurezza interna, ma solo a scopo di individuazione e investigazione di reati gravi ed in presenza di determinate condizioni.

Le autorità competenti, di cui all'articolo 4, avranno comunque il dovere di comunicare alle autorità competenti per la sicurezza interna qualsiasi informazione riguardante attività criminali che possono aver individuato al fine di avviare un'indagine ed un'eventuale ulteriore azione.

Emendamento 144
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Disponibilità di dati per prevenire e combattere le minacce alla sicurezza interna e gravi illeciti penali

1. Durante il periodo stabilito all'articolo 20, paragrafo 1, le autorità competenti per i visti conservano i dati di cui agli articoli da 6 a 12 affinché le autorità competenti per la sicurezza interna, quali definite dalla decisione del Consiglio 2006/XXX, li possano consultare, nell'adempimento delle loro funzioni e in casi specifici, unicamente ai fini dell'individuazione e dell'investigazione dei reati gravi, in particolare terrorismo e criminalità organizzata.

2. La consultazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità della decisione del Consiglio 2006/XXX.

3. Il presente regolamento non osta alla comunicazione alle autorità competenti per la sicurezza interna di informazioni su qualsiasi attività criminale individuata nell'adempimento delle loro funzioni dalle autorità di cui all'articolo 4, allo scopo di investigare e perseguire i pertinenti reati.

Or. en

Motivazione

Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2005 e del 13 luglio 2005, è opportuno consentire l'accesso al VIS alle autorità competenti per la sicurezza interna negli Stati membri, al fine di potenziare la sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo. Tale decisione dovrebbe essere elaborata nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

I parametri per una futura decisione del Consiglio sono definiti tramite la clausola passerella.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 145
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Onde perseguire i reati e prevenire le minacce per la sicurezza interna degli Stati membri, le autorità nazionali preposte alla sicurezza interna dispongono di un accesso al VIS secondo modalità regolamentate nei dettagli in uno strumento separato e rispondenti quanto meno ai seguenti principi:

- a) l'accesso è accordato per ragioni specifiche e non può essere automatico;*
- b) i dati VIS possono essere consultati unicamente dagli uffici centrali nazionali.*

Or. de

Motivazione

Gli scopi per cui alle autorità di sicurezza dovrebbe essere accordato l'accesso al sistema d'informazione visti vanno chiaramente definiti tramite una clausola "ponte".

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 146
Articolo 2, punto 3

(3) "autorità competenti per i visti", le autorità di ciascuno Stato membro incaricate **dell'esame delle** domande **e delle relative decisioni** ovvero **delle decisioni di** annullamento, revoca o proroga dei visti;

(3) "autorità competenti per i visti", le autorità di ciascuno Stato membro incaricate **di decidere in merito alle** domande ovvero **in merito ad** annullamento, revoca o proroga dei visti, **in conformità delle istruzioni consolari comuni, comprese le autorità consolari centrali e le autorità responsabili del rilascio dei visti alla frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 415/2003;**

Or. en

(Modifica dell'emendamento 15)

Motivazione

La proposta della Commissione si basa su un concetto funzionale di autorità (per esempio, una guardia di frontiera, al momento del rilascio di un visto, non è più un'autorità di frontiera ma un'autorità in materia di visti). Alla base di tale concetto vi è il ragionamento che, secondo la Commissione, non è possibile dire quale autorità di uno Stato membro faccia cosa. Tale concetto è problematico, in quanto lascia molto spazio a un'interpretazione degli Stati membri (in quanto la polizia è autorità in materia di immigrazione) e non consente controlli (il poliziotto accede al VIS perché sta identificando un immigrato clandestino o perché sta facendo qualcos'altro?). Pertanto la relatrice propone una serie di chiare definizioni delle "autorità".

La definizione di "autorità competenti per i visti" è ora conforme alle istruzioni consolari comuni e al regolamento (CE) n. 415/2003.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 147

Articolo 2, punto 3

(3) "**autorità** competenti per i visti", le autorità di ciascuno Stato membro incaricate dell'esame delle domande e delle relative decisioni ovvero delle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti;

(3) "**uffici** competenti per i visti", le autorità di ciascuno Stato membro incaricate dell'esame delle domande e delle relative decisioni ovvero delle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti;

Or. de

Motivazione

Il concetto di "centro per i visti" è già stato introdotto nel diritto europeo tramite precedenti atti giuridici, per cui è opportuno che sia utilizzato nella fattispecie ai fini di una maggiore chiarezza giuridica. La presente modifica riguarda tutto il testo.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 148

Articolo 2, punto 3

(3) "autorità competenti per i visti", le autorità di ciascuno Stato membro incaricate **dell'esame delle** domande **e delle relative decisioni** ovvero **delle decisioni di** annullamento, revoca o proroga dei visti;

(3) "autorità competenti per i visti", le autorità di ciascuno Stato membro incaricate **di decidere in merito alle** domande ovvero **in merito ad** annullamento, revoca o proroga dei visti, **come indicato nella parte II, punto 4, e nell'allegato VI delle**

Or. en

Motivazione

Un concetto funzionale di autorità può essere molto pericoloso in quanto lascia troppo spazio all'interpretazione degli Stati membri. Al fine di evitare il rischio che, ad esempio, un poliziotto che esamina le domande alla frontiera possa essere considerato un'autorità competente per l'immigrazione, è importante circoscrivere il concetto e prevedere definizioni chiare.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 149
Articolo 2, punto 3 bis (nuovo)

(3 bis) "autorità competenti per l'immigrazione", le autorità di ciascuno Stato membro incaricate di rilasciare permessi di soggiorno e di controllare la validità di tali permessi;

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 150
Articolo 2, punto 5

(5) "richiedente", il cittadino di un paese terzo che ha presentato domanda di visto;

(5) "richiedente", il cittadino di un paese terzo ***soggetto all'obbligo del visto, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001***, che ha presentato domanda di visto;

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 151
Articolo 2, punto 7

(7) "membri del gruppo", gli altri richiedenti

(7) "membri del gruppo", gli altri richiedenti

con i quali il richiedente viaggia, compresi il coniuge e i figli che lo accompagnano;

con i quali il richiedente viaggia, compresi *i familiari*, il coniuge e i figli che lo accompagnano;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento presentato dall'on. Cashman all'articolo 2, punto 7 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 152
Articolo 2, punto 7

(7) "membri del gruppo", **gli altri** richiedenti **con i quali il richiedente viaggia, compresi il coniuge e i figli che lo accompagnano;**

(7) "membri del gruppo", **i richiedenti che siano obbligati per legge a entrare e uscire insieme dal territorio degli Stati membri;**

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a circoscrivere la definizione di "gruppo" alle situazioni in cui i richiedenti sono costretti per motivi legali (il che dovrebbe coprire anche casi di attuazione della legge) a entrare e uscire insieme dal territorio degli Stati membri. Il riferimento ai familiari del richiedente è introdotto all'articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 153
Articolo 2, punto 7 bis (nuovo)

(7 bis) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente, purché già costituito nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:

il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire i familiari in relazione al concetto di gruppo quale definito all'articolo 2, punto (7). Il testo è tratto dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio ed è stato modificato per adeguarlo al regolamento in esame.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 154
Articolo 2, punto 11 bis (nuovo)

(11 bis) "accesso indiretto", il processo mediante il quale le autorità competenti che effettuano i controlli all'interno del territorio richiedono i dati contenuti nel VIS al personale debitamente autorizzato ad accedervi, che tratta e trasmette i dati richiesti ai sensi del presente regolamento

Motivazione

Si tratta di una definizione necessaria ai fini della coerenza con altri emendamenti relativi all'articolo 16.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 155
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

a) dati alfanumerici sul richiedente e i visti ***richiesti***, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;

a) dati alfanumerici sul richiedente, ***sulle domande*** e i visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;

Motivazione

Inserendo il termine "domande" al presente paragrafo 1, lettera a), dovrebbe essere possibile registrare i dati pertinenti contenuti nella domanda di asilo. La proposta della Commissione dovrebbe ammettere la conservazione dei soli dati personali del richiedente e non dovrebbe

includere nessun'altra informazione, come esempio i dati sul garante (cfr. la motivazione dell'emendamento 3).

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 156
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

d) legami con altre domande.

d) legami con altre domande ***di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4.***

Or. en

Motivazione

Trattasi di un semplice chiarimento, che non modifica in alcun modo la sostanza della proposta della Commissione.

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 157
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

c) impronte digitali;

soppressa

Or. en

Motivazione

La Commissione non ha fornito al Parlamento le informazioni richieste sulla falsificazione dei visti e sulla necessità di introdurre dati biometrici in questi ultimi. Inoltre, è stato dimostrato un elevato tasso di errore anche per le impronte digitali.

(Se l'emendamento è approvato, andranno soppressi in tutto il testo tutti i riferimenti alle impronte digitali).

Emendamento presentato da Ewa Klant

Emendamento 158
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

a) dati alfanumerici **sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;**

a) i dati alfanumerici **di cui agli articoli 6 - 12;**

*Motivazione**Semplificazione redazionale.*

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 159
Articolo 4, paragrafo 3

3. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti per i visti, il cui personale ha accesso al sistema VIS ai fini dell'introduzione, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di tali autorità.

La Commissione pubblica *tale elenco* nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti per i visti, il cui personale ha accesso al sistema VIS ai fini dell'introduzione, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica *senza indugio* alla Commissione l'elenco di tali autorità, *incluse quelle di cui all'articolo 23, paragrafo 3, ed eventuali modifiche. Detto elenco specifica per quali fini ciascuna autorità può trattare i dati in entrata o in uscita dal VIS.*

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *un elenco in cui figurano le autorità competenti designate conformemente al primo comma. In caso di eventuali modifiche, la Commissione pubblica una volta nel corso dello stesso anno un elenco consolidato e aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa aggiorna regolarmente sul suo sito web una versione elettronica dell'elenco.*

*(Modifica dell'emendamento 26)**Motivazione*

La pubblicazione regolare di versioni aggiornate e consolidate è uno strumento indispensabile per la vigilanza e il controllo a livello europeo, nazionale e locale. Ai fini di un migliore controllo, l'elenco dovrebbe specificare a quale scopo l'autorità può trattare i dati in entrata o in uscita dal sistema VIS (tale disposizione è ripresa dall'articolo 101, paragrafo 4,

della Convenzione di Schengen). Inoltre, gli Stati membri debbono comunicare alla Commissione anche le autorità che vanno considerate "autorità di controllo" ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del presente regolamento.

Il termine di tre mesi (rispetto ai trenta giorni previsti dal precedente emendamento 26) costituisce un lasso di tempo ragionevole per la pubblicazione dell'elenco delle autorità designate ai sensi del primo comma.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 160
Articolo 4, paragrafo 3

3. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti per i visti, il cui personale ha accesso al sistema VIS ai fini dell'introduzione, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di tali autorità.

La Commissione pubblica **tale elenco** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti per i visti, il cui personale ha accesso al sistema VIS ai fini dell'introduzione, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di tali autorità **e relative modifiche. Detto elenco specifica per quali fini ciascuna autorità può trattare i dati in entrata o in uscita dal VIS.**

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea **un elenco consolidato delle autorità competenti designate ai sensi del primo comma ed eventuali modifiche. Essa aggiorna regolarmente sul suo sito web una versione elettronica dell'elenco.**

Or. en

Motivazione

Ai fini di un maggiore controllo, è importante specificare sull'elenco a quale scopo l'autorità può trattare i dati nel VIS. Ai fini della sorveglianza e del controllo, è importante altresì pubblicare una versione consolidata dell'elenco con relative modifiche. La pubblicazione non dovrebbe avvenire immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento bensì entro un termine di trenta giorni dall'entrata in servizio del sistema.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 161
Articolo 5, paragrafo 2

2. Nel creare il file relativo alla domanda (in appresso file “domanda”), l'autorità competente per i visti verifica nel sistema se un altro Stato membro ha già registrato nel VIS una precedente domanda del richiedente in questione.

2. Nel creare il file relativo alla domanda (in appresso file “domanda”), l'autorità competente per i visti verifica nel sistema, **a norma dell'articolo 13**, se un altro Stato membro ha già registrato nel VIS una precedente domanda del richiedente in questione.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 27)

Motivazione

Mentre l'articolo 5 descrive la procedura generale, l'articolo 13 ne illustra i particolari. Per evitare qualsiasi frainteso, ciò viene ribadito inserendo il relativo riferimento. Rispetto al vecchio emendamento 27 cambia soltanto l'ordine delle parole.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 162
Articolo 5, paragrafo 2

2. Nel creare il file relativo alla domanda (in appresso file "domanda"), l'autorità competente per i visti verifica nel sistema se un altro Stato membro ha già registrato nel VIS una precedente domanda del richiedente in questione.

2. Nel creare il file relativo alla domanda (in appresso file "domanda"), l'autorità competente per i visti verifica nel sistema, **ai sensi dell'articolo 13**, se un altro Stato membro ha già registrato nel VIS una precedente domanda del richiedente in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a inserire il riferimento all'articolo 13 che illustra la procedura nei particolari.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 163
Articolo 5, paragrafo 4

4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo **con altri richiedenti**, l'autorità competente per i visti crea un file “domanda” per

4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo **o con il coniuge e/o con i figli**, l'autorità competente per i visti crea un file

ciascun richiedente e collega i file
“domanda” *dei membri del gruppo*.

“domanda” per ciascun richiedente e collega
i file “domanda” *di tali soggetti*.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 28)

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza con la terminologia utilizzata all'articolo 2, punto (7).

La modifica si impone per ragioni di chiarezza.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 164
Articolo 5, paragrafo 4

4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo con altri richiedenti, l'autorità competente per i visti crea un file “domanda” per ciascun richiedente e collega i file “domanda” dei membri del gruppo.

4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo con altri richiedenti ***ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 7 e 7bis***, l'autorità competente per i visti crea un file “domanda” per ciascun richiedente e collega i file “domanda” dei membri del gruppo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a fornire un nesso coerente con altri emendamenti relativi alle definizioni di cui all'articolo 2.

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 165
Articolo 6, punto 4, lettera f)

f) informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito o suscettibile di farsi carico delle spese di sostentamento durante il soggiorno;

soppresso

i) in caso di persona fisica: cognome, nome e indirizzo;

ii) in caso di impresa, la ragione sociale e il

***cognome e il nome della persona di
contatto in seno a tale impresa;***

Or. en

Motivazione

Il trattamento di tali categorie di dati risulterebbe eccessivo e sproporzionato per quanto riguarda l'attuazione della politica dei visti.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 166
Articolo 6, punto 3

(3) autorità alla quale la domanda è presentata, specificando se tale domanda è stata presentata a tale autorità ***a nome di uno*** Stato membro;

(3) autorità alla quale la domanda è presentata, specificando se tale domanda è stata presentata a tale autorità ***che rappresenta un altro*** Stato membro;

Or. en

Motivazione

Trattasi di un semplice chiarimento tecnico.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 167
Articolo 6, punto 4, lettera e bis) (nuova)

e bis) destinazione principale e durata del soggiorno previsto;

Or. en

Motivazione

Le aggiunte al punto (4) si rendono necessarie per verificare la coerenza delle domande o per consentire un raffronto tra l'attuale domanda e quella precedente, che potrebbe essere stata inoltrata anche ad altri Stati membri dell'UE. L'identificazione dei garanti riveste una particolare importanza, tenuto conto del fenomeno cosiddetti garanti multipli o ripetuti che operano su scala comunitaria.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 168
Articolo 6, punto 4, lettera e ter) (nuova)

e ter) finalità del viaggio;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 167.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 169
Articolo 6, punto 4, lettera e quater) (nuova)

e quater) data prevista di arrivo e di partenza;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 167.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 170

Articolo 6, punto 4, lettera e quinquies) (nuova)

e quinquies) residenza;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 167.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 171

Articolo 6, punto 4, lettera e sexies) (nuova)

e sexies) occupazione attuale e datore di lavoro; per studenti: nome dell'istituto di istruzione;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 167.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 172

Articolo 6, punto 4, lettera f), i)

i) in caso di persona fisica: cognome, nome e indirizzo;

i) in caso di persona fisica: cognome e nome, ***sexso, data e luogo di nascita*** e indirizzo;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 167.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 173

Articolo 6, punto 4, lettera f), ii)

ii) in caso di impresa, la ragione sociale e il cognome *e* il nome della persona di contatto in seno a tale impresa;

ii) in caso di impresa *o altra organizzazione*, la ragione sociale *e l'indirizzo della stessa* e il cognome, il nome *e la data e il luogo di nascita* della persona di contatto in seno a tale impresa *od organizzazione*;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 167.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 174

Articolo 6, punto 4, lettera f), i)

i) in caso di persona fisica: cognome, nome e indirizzo;

i) in caso di persona fisica: cognome, nome, *sesso, data di nascita* e indirizzo;

Or. de

Motivazione

Nell'ambito di future decisioni, l'autorità competente per i visti dovrebbe poter indagare anche sulla persona che invita e/o la persona che si impegna a farsi carico delle spese di sostentamento (cfr. emendamento 175). Anche nell'interesse di tale cerchia di persone risulta necessaria una chiara determinazione della persona.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 175

Articolo 6, punto 4, lettera f), ii)

ii) in caso di impresa, la ragione sociale *e* il cognome *e* il nome della persona di contatto in seno a tale impresa;

ii) in caso di impresa, la ragione sociale, *e l'indirizzo, nonché* il cognome, il nome *e la data di nascita* della persona di contatto in seno a tale impresa;

Or. de

Motivazione

Nell'ambito di future decisioni, l'autorità competente per i visti dovrebbe poter indagare anche sulla persona che invita e/o la persona che si impegna a farsi carico delle spese di sostentamento (cfr. emendamento 174). Anche nell'interesse di tale cerchia di persone risulta necessaria una chiara determinazione della persona.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 176

Articolo 6, punto 6

6) le impronte digitali del richiedente, *conformemente alle pertinenti disposizioni delle Istruzioni consolari comuni.*

6) le impronte digitali del richiedente, *qualora egli abbia un'età compresa fra i 14 e gli 80 anni.*

Or. de

Motivazione

Il principio delle competenze limitate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del trattato CE vieta al legislatore comunitario di eludere la procedura legislativa prescritta dalla base giuridica tramite richiami dinamici a quegli atti giuridici che possono essere modificati nell'ambito di un'altra procedura. Pertanto non è autorizzato il richiamo dinamico alle disposizioni dell'Istruzione Consolare Comune con riferimento alle norme sulle impronte digitali. Se si vuole che siffatte norme costituiscano parte integrante del presente regolamento, è necessario che esse siano adottate secondo la procedura prescritta per il regolamento stesso.

Le norme sulla tutela di bambini e adolescenti in caso di rilevazione delle impronte digitali dovrebbero essere coerenti con altre regolamentazioni europee; nell'ambito dei sistemi vigenti, nella fattispecie Eurodac, vengono ad esempio registrate solo le impronte digitali di persone aventi un'età minima di 14 anni.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 177
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Esecuzione dei controlli

1. A prescindere dall'autorità competente che prende l'iniziativa, tutti i controlli effettuati nel sistema VIS sono necessari, adeguati e proporzionati alle finalità del presente regolamento. I controlli sono effettuati in modo tale da garantire il pieno rispetto della dignità umana e l'integrità del richiedente oggetto del controllo.

Tutti i provvedimenti adottati nell'esecuzione dei controlli nel VIS sono necessari, adeguati e proporzionati alle finalità che si prefiggono, come sancito nel presente regolamento.

2. Nell'effettuare i controlli nel VIS, le autorità competenti non discriminano le persone per ragioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o la fede, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a stabilire i criteri in base ai quali vanno effettuati controlli nel VIS. È analogo a un articolo del Codice frontiere Schengen relativo ai controlli effettuati, per l'appunto, alle frontiere.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 178
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Qualora non sia possibile utilizzare le impronte digitali del richiedente, ciò figura nella casella "annotazioni" del modulo uniforme per i visti di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 e dal sistema VIS. In tal caso possono essere utilizzati come criteri

di ricerca il cognome, il cognome alla nascita (cognome/i precedentemente usato/i), il nome, il sesso e la data, il luogo e il paese di nascita. È garantito il pieno rispetto della dignità e dell'integrità della persona.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 32)

Motivazione

Secondo vari studi, si calcola che addirittura il 5% delle persone non possa essere registrato (in ragione di impronte digitali illeggibili o inesistenti). Si prevede che nel 2005 circa 20 milioni di persone faranno richiesta di un visto, il che significa che un milione di persone non saranno in grado di seguire la normale procedura di registrazione. Occorre pertanto prevedere opportune misure alternative. Secondo il Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD) siffatte procedure non devono né abbassare il livello di sicurezza della politica dei visti né stigmatizzare l'individuo le cui impronte digitali siano illeggibili. Il relatore ritiene che il cognome, il cognome alla nascita (il cognome o i cognomi già utilizzati) e il nome, unitamente al sesso e alla data, al luogo e al paese di nascita, soddisfino tali criteri.

L'unica modifica apportata dall'emendamento consiste nella soppressione dell'avverbio "unicamente" ("...possono essere utilizzati come criteri di ricerca unicamente il cognome, il cognome alla nascita...") per evitare qualsiasi confusione.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 179

Articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Gli Stati membri definiscono la procedura per i casi in cui una persona sostenga di essere stata erroneamente respinta, che prevede altresì la notifica alla persona in questione dei motivi del rifiuto. È garantito il pieno rispetto della dignità e dell'integrità della persona.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 33)

Motivazione

Come sottolineato dal GEPD e da vari studi di biometria, occorre prevedere procedure alternative in caso di errore. Cfr. anche le motivazioni degli emendamenti all'articolo 6,

paragrafo 1 bis (nuovo) e al considerando 9 bis (nuovo).

L'emendamento è stato modificato (soppressione dei dati che vanno utilizzati come criteri di ricerca qualora un richiedente sostenga di essere stato erroneamente respinto) affinché gli Stati membri possono stabilire una procedura adeguata in simili casi, che dovrebbe includere la notifica alla persona in questione dei motivi del rifiuto.

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 180
Articolo 7

Dati supplementari in caso di consultazione delle autorità centrali ***soppresso***

Qualora uno Stato membro effettui una consultazione delle autorità centrali, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di Schengen, l'autorità competente per i visti inserisce i seguenti dati supplementari ricavati dal modulo di domanda:

(1) destinazione principale e durata del soggiorno previsto;

(2) scopo del viaggio

(3) data di arrivo e di partenza;

(4) prima frontiera di ingresso o itinerario di transito;

(5) luogo di residenza

(6) attuale occupazione e datore di lavoro; per gli studenti, il nome della scuola;

(7) cognome e nome di entrambi i genitori del richiedente.

Or. en

Motivazione

Le categorie per cui si propone una siffatta consultazione sono specificate nell'allegato 5B dell'ICC, che è riservato. Qualora un richiedente rientri in tali categorie, i dati sono pertinenti anche per i controlli alle frontiere esterne e all'interno del territorio degli Stati membri, come pure per l'identificazione e lo scopo del rientro e per l'esame delle domande di asilo. Si tratta pertanto di dati che devono essere disponibili anche a tali fini (cfr. l'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 19, paragrafo 2, lettera b) della proposta in esame.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 181

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) mancata presentazione di documenti che dimostrino gli scopi e le condizioni del previsto soggiorno, incapacità di provare di disporre di adeguati mezzi di sussistenza per il soggiorno ovvero di essere in grado di acquisirli legalmente;

b) mancata presentazione di **adeguati** documenti che dimostrino gli scopi e le condizioni del previsto soggiorno, incapacità di provare di disporre di adeguati mezzi di sussistenza per il soggiorno ovvero di essere in grado di acquisirli legalmente, **ivi compresi i dati erronei del richiedente e/o della persona di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f)**;

Or. de

Motivazione

Di maggiore rilevanza nella prassi rispetto alla mancata presentazione di documenti è il caso della presentazione di una documentazione insufficiente, ovvero la consegna di dati erronei da parte del richiedente e/o della persona di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f).

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 182

Articolo 10, paragrafo 2, lettera d)

d) il richiedente costituisce una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, **alla salute pubblica** o alle relazioni internazionali di uno Stato membro.

d) il richiedente costituisce una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alle relazioni internazionali di uno Stato membro **o alla salute pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 19, del "Codice frontiere Schengen"**.

Or. en

Motivazione

Non ha alcun senso creare un articolo a parte con la definizione di "minaccia alla salute pubblica". Essendo l'unico riferimento che figura nella proposta, sembra logico inserire in questo punto il riferimento alla definizione del "Codice frontiere Schengen", che deriva dal compromesso raggiunto con la relazione Cashman.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 183
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I motivi di rifiuto di cui al paragrafo 2 sono riesaminati ad ogni nuova domanda di visto e pertanto non sono utilizzati come fattore determinante per la nuova decisione.

Or. en

Motivazione

Le ragioni del rifiuto di un visto potrebbero essere valide soltanto per un determinato periodo di tempo, ragion per cui andrebbero riviste. Inoltre, non dovrebbero essere determinanti per la nuova decisione, anche se è logico che abbiano un'influenza più o meno grande a seconda della gravità delle ragioni (qualora si faccia pressione sul richiedente allo scopo di rifiutargli il visto o qualora il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, ecc.).

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 184
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I motivi di rifiuto di cui al paragrafo 2 sono riesaminati ad ogni nuova domanda di visto e pertanto non influenzano arbitrariamente una nuova decisione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare che le ragioni del rifiuto siano giustificate per ogni nuova domanda di visto.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 185
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

1. Qualora, una volta scaduta la validità del visto, dovessero emergere motivi atti a giustificare il rifiuto o il ritiro dello stesso l'autorità competente per i visti inserisce tali motivi nel file relativo alla domanda.

Nella fattispecie si può trattare di uno o più dei seguenti motivi:

a) soggiorno ingiustificato una volta scaduto il visto;

b) utilizzo illegale del visto per un motivo di soggiorno diverso da quello previsto dalla domanda di visto.

2. La registrazione di cui al paragrafo 1 non comporta necessariamente il rifiuto di future domande di visti.

Or. de

Motivazione

Il sistema d'informazione visti dovrebbe registrare in particolare i casi di abuso. Stante la rilevanza di siffatte informazioni ai fini della valutazione di future domande di visti, l'autorità competente deve tenerne conto nell'ambito della sua decisione discrezionale. Di norma, nei casi di cui al paragrafo 1 non vengono prese in considerazione le segnalazione finalizzate al rifiuto dell'ammissione di cui all'articolo 96 del CAAS, che rappresenterebbero peraltro misure ben più drastiche rispetto alla registrazione nel VIS, e quindi in generale sproporzionate.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 186
Articolo 11 ter (nuovo)

Articolo 11 ter

1. Qualora una persona o un'impresa non adempia all'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f), l'autorità competente in materia di visti inserisce nel file relativo alla domanda i seguenti dati:

a) le informazioni sullo stadio del procedimento relativo al rilascio del visto sono integrate con le informazioni riguardanti "l'uso indebito del visto" o "il mancato adempimento dell'obbligo di farsi carico delle spese di sostentamento durante

il soggiorno";

b) l'autorità che ha rilevato l'abuso o il mancato adempimento dell'obbligo di farsi carico delle spese di sostentamento durante il soggiorno (articolo 6, paragrafo 4, lettera f);

c) luogo e data di rilevazione dell'uso indebito;

d) tipo dell'uso indebito rilevato.

2. La registrazione di cui al paragrafo 1 non comporta necessariamente il rifiuto di future domande di visti.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo del sistema d'informazione visti dovrebbe essere anche quello di impedire il traffico e la tratta degli esseri umani. Tenuto conto della criminalità transfrontaliera che opera nel settore della tratta di esseri umani, e in considerazione del fatto che in futuro gli Stati membri estenderanno la cooperazione consolare e si rappresenteranno vicendevolmente con maggior frequenza, è necessario registrare tali dati non solo nelle banche dati nazionali, bensì anche nel sistema centrale d'informazione sui visti.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 187

Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

d) il nome della persona o dell'azienda di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f);

d) il nome, **il sesso e la data di nascita** della persona o **la ragione sociale e l'indirizzo** dell'azienda di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f);

Or. de

Motivazione

Nell'ambito di future decisioni, l'autorità che rilascia i visti dovrebbe poter indagare anche sulla persona che invita e/o sulla persona che si impegna a farsi carico delle spese di sostentamento (cfr. emendamento n. 194). Anche nell'interesse di tale cerchia di persone, si rende quindi necessaria una chiara determinazione della persona.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 188
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora il richiedente non sia in grado di presentare la vignetta visto di un visto rilasciato in precedenza o esistano dubbi in merito all'autenticità del documento di viaggio, o qualora fallisca la ricerca con il numero della vignetta visto, l'autorità competente per i visti, ai fini di cui al paragrafo 1, ha il diritto di consultare il VIS utilizzando i seguenti dati:

a) impronte digitali, sesso nonché data, luogo e paese di nascita del richiedente;

b) qualora non possano essere utilizzate le impronte digitali del richiedente, cognome, cognome da nubile (cognome o cognomi precedenti) e nomi, unitamente a sesso, data, luogo e paese di nascita del richiedente, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis;

c) i dati del documento di viaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c).

Or. en

(Modifica dell'emendamento 48)

Motivazione

La disposizione modificata comprende la situazione in cui la ricerca con il numero della vignetta visto sia fallita o vi siano dubbi in merito all'autenticità del documento di viaggio.

Per motivi di chiarezza, si esplicita chiaramente che la lettera b) riguarda la situazione in cui non possano essere utilizzate le impronte digitali del richiedente. La lettera c) consentirà di scoprire le frodi.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 189
Articolo 13, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Qualora il richiedente lamenti di aver ricevuto un rifiuto per motivi errati, si

applica l'articolo 6, paragrafo 1 ter.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 50)

Motivazione

La modifica dell'emendamento (soppressione dei termini "la procedura di cui all'" è dovuta alla modifica dell'emendamento 33, in base al quale spetta allo Stato membro stabilire un'idonea procedura per i casi in cui una persona lamenti di aver ricevuto un rifiuto per motivi errati.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 190

Articolo 13, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Qualora esistano gravi motivi per sospettare che la garanzia non è in buona fede, l'autorità competente per i visti ha il diritto di consultare il VIS utilizzando i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 7 bis.

Or. en

Motivazione

La disposizione consentirà di controllare l'integrità della persona o dell'impresa che formula l'invito o che dovrebbe sostenere i costi di soggiorno durante la permanenza.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 191

Articolo 13, paragrafo 3

3. Qualora la ricerca mediante ***uno o più dei*** dati elencati ***al paragrafo 2*** indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di visti ha accesso al file relativo alla domanda e ai file domanda ad esso connessi, ai soli fini previsti dal paragrafo 1.

3. Qualora la ricerca mediante ***i*** dati elencati ***ai paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater o 2 quinquies*** indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di visti ha accesso al file relativo alla domanda e ai file domanda ad esso connessi, ***conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4,*** ai soli fini previsti dal paragrafo 1.

(Modifica dell'emendamento 51)

Motivazione

Si tratta di modifiche necessarie per coerenza con i nuovi emendamenti all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 192
Articolo 13, paragrafo 3

3. Qualora la ricerca mediante uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di visti ha accesso al file relativo alla domanda e ai file domanda ad esso connessi, ai soli fini previsti dal paragrafo 1.

3. Qualora la ricerca mediante uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di visti ha accesso al file relativo alla domanda e ai file domanda ad esso connessi,
conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, ai soli fini previsti dal paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Riferimento all'articolo che describe la procedura generale.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 193
Articolo 13, paragrafo 3

3. Qualora la ricerca mediante uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di visti ha accesso al file relativo alla domanda e ai file domanda ad esso connessi, ai soli fini previsti dal paragrafo 1.

3. Qualora la ricerca mediante uno o più dei dati elencati al paragrafo 2, **lettere a)-c) ed e)-f)** indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di visti ha accesso al file relativo alla domanda e ai file domanda ad esso connessi, ai soli fini previsti dal paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Modifica redazionale resa necessaria dall'inserimento di un paragrafo 4 (cfr. emendamento n. 194).

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 194
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora la ricerca mediante uno o più dei dati elencati al paragrafo 2, lettera d) indicasse che i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f) sulla persona o sull'impresa sono stati registrati nei file relativi alla domanda e integrati con informazioni sullo stadio del procedimento relativo al "mancato adempimento dell'obbligo di chi invita di farsi carico delle spese di sostentamento durante il soggiorno", l'autorità competente in materia di visti ha accesso a tali file relativi alla domanda ai soli fini previsti dal paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Il sistema d'informazione sui visti si prefigge di impedire l'ottenimento con l'inganno di visti tramite inviti e dichiarazioni di impegno fittizi. A tale fine, è necessario registrare nel sistema d'informazione sui visti i casi riscontrati di uso indebito (cfr. emendamento n. 186), consentendo altresì alle autorità competenti per il rilascio dei visti di fare ricerche anche in base ai dati relativi a chi invita registrati nel suddetto sistema.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 195
Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis

Diritto di ricorso

1. I richiedenti hanno il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti. I ricorsi si effettuano in

conformità con il diritto nazionale. I richiedenti sono informati per iscritto dei punti di contatto in grado di fornire informazioni sui rappresentanti competenti ad agire a nome dei richiedenti in conformità con il diritto nazionale.

2. La presentazione di questo tipo di ricorso non ha effetto sospensivo su una decisione.

3. Qualora contesti la validità o l'accuratezza dell'informazione contenuta nel VIS, il richiedente può esperire le procedure di cui all'articolo 31.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad introdurre la nozione di ricorso in caso di disaccordo tra le autorità competenti e il richiedente per quanto riguarda la sua domanda. Questo nuovo articolo fornisce una garanzia aggiuntiva contro gli abusi senza limitare l'efficacia del VIS.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 196
Articolo 15, punto 2

(2) autorità competenti;

(2) autorità competenti *per i visti presso le quali è stata presentata la domanda e loro sede*;

Or. en

Motivazione

L'espressione "autorità competenti" è troppo vaga.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 197
Articolo 15, punto 2

(2) autorità *competenti*;

(2) autorità *competente e sua sede*;

Or. en

(Modifica dell'emendamento 53)

Motivazione

L'espressione "autorità competenti" è troppo vaga a fini di notifica e statistici. Occorrerebbe esplicitare chiaramente che, a fini di notifica e statistici, riveste interesse l'autorità competente per i visti e la sua sede fisica.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 198
Articolo 15, punto 9

(9) autorità competente e data **della decisione di rifiuto di qualunque precedente domanda di visto.**

(9) autorità competente **per i visti, con indicazione della sede, che ha rifiutato la domanda di visto** e data **del** rifiuto.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 54)

Motivazione

Con la modifica di questa disposizione dovrebbe essere possibile disporre di statistiche sul numero di visti rifiutati e sulle sedi delle autorità che hanno opposto il rifiuto.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 199
Articolo 15, punto 9 bis (nuovo)

(9 bis) i casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto presso più di un'autorità competente, con indicazione delle autorità competenti per i visti, loro sede e date dei rifiuti.

Or. en

Motivazione

La disposizione consentirà alle autorità competenti per i visti di stabilire statistiche sul "visa shopping".

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 200

Articolo 16, titolo

Uso dei dati ai fini del controllo sui visti

Accesso ai fini del controllo sui visti **ai punti di attraversamento delle frontiere esterne**

Or. en

(Modifica dell'emendamento 55)

Motivazione

L'articolo 16 dovrebbe applicarsi solo qualora i dati VIS possano essere utilizzati per controlli sui visti ai punti di attraversamento delle frontiere esterne e dovrebbe escludere la possibilità di controlli all'interno del territorio degli Stati membri. Quest'ultima attività sarà contemplata dall'articolo 17. Lo scopo è quello di identificare chiaramente quali autorità avranno accesso al VIS e a quali fini.

Inoltre, la modifica del titolo ("Uso dei dati" sostituito da "Accesso") riflette il fatto che l'accesso previsto all'articolo 16 non è né obbligatorio né automatico.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 201

Articolo 16, titolo

Uso dei dati ai fini del controllo sui visti

Accesso ai dati ai fini del controllo sui visti

Or. en

Motivazione

Necessità di maggiore chiarezza.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 202

Articolo 16, paragrafo 1

1. Le autorità competenti **ad effettuare** controlli alle frontiere esterne **e nell'ambito del territorio degli Stati membri** hanno accesso alla ricerca **con i seguenti dati** al solo scopo di verificare l'identità della

1. Le autorità competenti **dei** controlli alle frontiere **e responsabili dei controlli sui visti ai punti di attraversamento delle frontiere esterne** hanno accesso alla ricerca **con il numero della vignetta visto, in conformità delle pertinenti disposizioni stabilite dal**

persona e/o l'autenticità del visto:

regolamento (CE) n. /2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), al solo scopo di verificare l'identità della persona e/o l'autenticità del visto.

(a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a);

(b) i dati relativi al documento di viaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c);

(c) fotografie;

(d) impronte digitali;

(e) numero della vignetta visto.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 56)

Motivazione

Le modifiche all'articolo 16 sono dovute all'abbandono della soluzione "decentrata" (microchip sulla vignetta) per archiviare i dati necessari alla verifica dell'identità della persona e /o l'autenticità del visto. Come per quanto riguarda gli articoli 13, 17 e 18, si propone di limitare il numero di "chiavi" per accedere alla banca dati a causa:

- dell'esigenza di impartire chiare istruzioni sul modo in cui il sistema sarà utilizzato in pratica, anziché delegarlo al potere esecutivo;*
- del fatto che gran parte dei casi saranno casi "normali", dove non vi è necessità di consultare più dati; si tratta di una soluzione più proporzionata, che accelererà inoltre il processo di consultazione;*
- del fatto che l'utilizzo di una "chiave facile" come il numero della vignetta visto riduce le possibilità di errore dovute, ad esempio, a false corrispondenze biometriche e a errori ortografici nel nome, in particolare in caso di translitterazione.*

Il numero della vignetta visto è la chiave più opportuna da utilizzare per aprire il sistema alle frontiere in quanto:

- è il modo più facile per accedere al VIS utilizzando un campo di ricerca ed evitando campi multipli di ricerca, che costringerebbero le guardie di frontiera a dover compiere delle scelte;*
- è la chiave di ricerca più accurata che non solo limita il rischio di errore, ma riduce anche il tempo necessario per un controllo "normale".*

E' soppresso l'utilizzo di fotografie come "chiave" in quanto la tecnologia non è ancora matura. Per quanto riguarda le impronte digitali, i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere a) (nome, ecc.) e c) (documenti di viaggi), cfr. i nuovi emendamenti all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) (nuove).

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 203

Articolo 16, paragrafo 1, alinea

1. **Le** autorità competenti ad effettuare controlli alle frontiere esterne e nell'ambito del territorio degli Stati membri hanno accesso alla ricerca con i seguenti dati al solo scopo di verificare l'identità della persona e/o l'autenticità del visto:

1. **Solo il personale debitamente autorizzato delle** autorità competenti ad effettuare controlli alle frontiere esterne e nell'ambito del territorio degli Stati membri hanno accesso alla ricerca con i seguenti dati al solo scopo di verificare l'identità della persona e/o l'autenticità del visto, **unicamente nella misura in cui tali dati siano necessari per questo compito:**

Or. en

Motivazione

E' importante restringere il numero di utilizzatori esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti, che in ogni caso avrebbe accesso e sarebbe soggetto alle più rigorose condizioni di formazione del personale, anche se accetteremmo la possibilità di una soluzione decentrata (mezzo di archiviazione).

In questo momento, però, la realtà è che vi saranno molteplici microchip elettronici all'interno del passaporto, dovendo i paesi rilasciare visti elettronici e cartacei, e per il momento devono ancora essere risolte le questioni di combinazione e di anticollisione. D'altro canto, l'idea che sia possibile identificare il detentore di un visto sulla base esclusiva di un RFID (senza aver archiviato i particolari biometrici della persona in una banca dati) non tiene conto purtroppo della possibilità che l'RFID nel visto potrebbe essere (inavvertitamente o deliberatamente) danneggiato e, con ancor più facilità, di un RFID integrato nel passaporto, il che richiederebbe necessariamente l'accesso alla banca dati. Infine, non sarebbe possibile identificare domande multiple presentate sotto nomi diversi se non esistesse una banca dati. Quest'ultimo argomento viene avanzato dagli Stati membri, i quali hanno fornito la semplice giustificazione che nelle loro operazioni nazionali si effettua un'interrogazione combinata di molteplici banche dati (ad esempio SIS, passaporti rubati, banche dati nazionali), cosicché verrebbero necessariamente utilizzati criteri di ricerca molteplici.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 204

Articolo 16, paragrafo 1

1. Le autorità competenti ad effettuare controlli alle frontiere esterne e nell'ambito del territorio degli Stati membri hanno

1. Le autorità competenti ad effettuare controlli alle frontiere esterne e nell'ambito del territorio degli Stati membri hanno

accesso alla ricerca con i seguenti dati **al solo** scopo di verificare l'identità della persona e/o l'autenticità del visto:

- (a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a);
- (b) i dati relativi al documento di viaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c);
- (c) fotografie;**
- (d) impronte digitali;**
- (e) numero della vignetta visto.

accesso, **in una prima fase**, alla ricerca con i seguenti dati **allo** scopo di verificare l'identità della persona e/o l'autenticità del visto:

- (a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a);
- (b) i dati relativi al documento di viaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c);
- (e) numero della vignetta visto.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 16, paragrafo 1 ter (nuovo))

Motivazione

Questi emendamenti mirano a introdurre un sistema in due fasi per l'accesso al VIS. L'emendamento consente di ottenere l'accesso iniziale attraverso un certo numero di dati e garantisce anche la possibilità di ricerca in una seconda fase, se necessario.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 205
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

(c) fotografie;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'eliminazione delle fotografie come criterio di ricerca per l'identificazione si rende necessaria in quanto la tecnologia di riconoscimento facciale non è ancora matura e le foto non possono quindi utilizzate per un'identificazione in una banca dati su ampia scala perché non possono garantire un risultato affidabile.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 206
Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)

1. Qualora la persona non sia munita di

visto o vi siano dubbi in merito all'autenticità del visto e/o del documento di viaggio o qualora fallisca la ricerca con il numero della vignetta visto:

(a) impronte digitali, sesso, nonché data, luogo e paese di nascita;

(b) qualora non possano essere utilizzate le impronte digitali della persona, cognome, cognome da nubile (cognome o cognomi precedenti) e nomi, unitamente a sesso e data, luogo e paese di nascita, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis;

(c) i dati del documento di viaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c).

Or. en

Motivazione

L'emendamento all'articolo 16, paragrafo 1 bis prevede che l'utilizzo delle impronte digitali (o, se non possono essere utilizzate, del nome), del sesso e della data, il luogo e il paese d'origine siano la chiave per aprire il VIS nei casi in cui fallisca la ricerca con il numero della vignetta o qualora non venga presentato alcun visto, ad esempio se la persona denuncia la perdita del passaporto o del visto o vi siano dubbi in merito all'autenticità del visto. La ricerca con i dati del documento di viaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c) consentirà di individuare le frodi.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 207

Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In caso di dubbio in merito all'identità della persona o all'autenticità del visto o qualora la ricerca con uno o più dati di cui al paragrafo 1 riveli che i dati del richiedente sono registrati nel VIS, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 avranno accesso, in una seconda fase, ai seguenti dati contenuti nel VIS allo scopo di verifica:

(a) fotografie;

(b) impronte digitali.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 204.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 208
Articolo 16, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Qualora il richiedente lamenti di aver ricevuto un rifiuto per motivi errati, si applica l'articolo 6, paragrafo 1 ter.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento modificato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) (nuova).

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 209
Articolo 16, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Qualora sia effettuata in una seconda fase una ricerca a norma del paragrafo 1 bis, il funzionario debitamente autorizzato ne informa il richiedente e giustifica integralmente il motivo per cui è necessaria tale ricerca. La realizzazione di questa ricerca viene registrata nel VIS.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 204.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 210

Articolo 16, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. Le autorità competenti ad effettuare i controlli all'interno del territorio hanno accesso indiretto al VIS in conformità con il presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 204.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 211

Articolo 16, paragrafo 2, alinea

2. Qualora la ricerca con uno ***qualunque*** dei dati elencati ***al paragrafo 1*** indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente ha accesso alla consultazione dei seguenti dati del file relativo alla domanda nonché al/ai file "domanda" ad esso correlati ***dei membri del gruppo***, limitatamente al solo scopo di cui al paragrafo 1:

2. Qualora la ricerca con uno dei dati elencati ***ai paragrafi 1, 1 bis o 1 ter*** indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente ***dei controlli di frontiera*** ha accesso alla consultazione dei seguenti dati del file relativo alla domanda nonché al/ai file "domanda" ad esso correlati ***a norma dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4***, limitatamente al solo scopo di cui al paragrafo 1:

Or. en

(Modifica dell'emendamento 57)

Motivazione

Per garantire coerenza con gli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 212
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono almeno un punto di accesso al VIS ad ogni punto di attraversamento di frontiera autorizzato, come notificato dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [... codice frontaliero], al fine di verificare l'identità della persona e/o l'autenticità del visto. Guardie di frontiera con formazione specifica avranno accesso al VIS in conformità con il presente regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 213
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono una procedura per i casi in cui una persona lamenti di aver ricevuto un rifiuto per motivi errati che assicurino il pieno rispetto della dignità e dell'integrità della persona. In ogni caso, fotografie e impronte digitali possono essere utilizzate solo per confermare l'identificazione di detta persona sulla base di una ricerca alfanumerica.

Or. en

Motivazione

E' importante definire una procedura di riserva alla quale far ricorso in caso di errore. Considerata la sensibilità dei dati biometrici, è importante chiarire che tali dati non saranno utilizzati per realizzare ricerche.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 214

Articolo 17, titolo

Uso dei dati ai fini dell'identificazione *e* del rimpatrio di immigrati clandestini

Uso dei dati ai fini dell'identificazione ***nonché ai fini*** del rimpatrio di immigrati clandestini

Or. en

Motivazione

Il VIS dovrebbe essere utilizzato solo per identificare gli immigrati clandestini; non possiamo però escludere la possibilità che essi possano essere soggetti a una decisione che ne implichi il rimpatrio.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 215

Articolo 17, titolo

Uso dei dati ai fini dell'identificazione *e del rimpatrio* di immigrati clandestini

Accesso ai fini dell'identificazione di immigrati clandestini

Or. en

(Modifica dell'emendamento 60)

Motivazione

L'obiettivo del VIS non dovrebbe includere l'agevolazione del rimpatrio degli immigrati clandestini (ma solo la loro identificazione). La questione deve essere risolta nella direttiva sui rimpatri.

Inoltre, la modifica del titolo ("Uso dei dati" sostituito da "Accesso") riflette il fatto che l'accesso previsto dall'articolo 17 non è obbligatorio né automatico.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 216

Articolo 17, paragrafo 1, alinea

1. Le autorità competenti in materia di immigrazione hanno accesso alla ricerca con i seguenti dati unicamente ai fini dell'identificazione ***e del rimpatrio*** di

1. Le autorità competenti in materia di immigrazione hanno accesso alla ricerca con i seguenti dati unicamente ai fini dell'identificazione di immigrati

immigranti clandestini:

clandestini:

Or. en

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 217
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

(a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a); **soppresso**

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) (nuova))

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 218
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

(b) fotografie; **soppresso**

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) (nuova))

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 219
Articolo 17, paragrafo 1, lettera c)

(c) impronte digitali. **soppresso**

Or. en

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 220
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) (nuova)

(a) qualora la persona sia munita di visto, il numero della vignetta visto;

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 221

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) (nuova)

(b) qualora la persona non sia munita di visto o vi siano dubbi in merito all'autenticità del visto e/o del documento di viaggio o qualora fallisca la ricerca con il numero della vignetta visto:

i) impronte digitali, sesso, nonché data, luogo e paese di nascita;

ii) qualora non possano essere utilizzate le impronte digitali della persona, cognome, cognome da nubile (cognome o cognomi precedenti) nonché nomi, unitamente a sesso e data, luogo e paese di nascita, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis;

iii) qualora il richiedente lamenti di aver ricevuto un rifiuto per motivi errati si applica l'articolo 6, paragrafo 1 ter.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 61)

Motivazione

Obiettivo del sistema VIS non dovrebbe essere quello di agevolare il rimpatrio degli immigrati clandestini, ma solo di consentirne l'identificazione. Prima di utilizzare gli strumenti comunitari (come il VIS) a fini di rimpatrio, gli Stati membri devono adottare criteri comuni in materia di rimpatrio (come, ad esempio, l'attuale proposta di direttiva sui rimpatri). Questa è ed è stata la posizione della commissione LIBE per lungo tempo (ad esempio per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi comunitari a fini di rimpatrio).

Come per gli altri emendamenti presentati a questo articolo, la relatrice ritiene che non si dovrebbe escludere la possibilità che la persona di cui le autorità competenti vogliono accertare l'identità disponga di un documento di viaggio munito di visto; è dunque opportuno compiere una netta distinzione fra tale situazione e quella delle persone prive di documento di viaggio munito di visto.

Nel primo caso, il numero della vignetta visto deve essere considerato una chiave di accesso adeguata e sufficiente al sistema VIS. Nel caso delle persone prive di documento di viaggio, con un visto all'interno, o qualora vi siano dubbi in merito all'autenticità del visto o fallisca

la ricerca con il numero della vignetta visto, la relatrice ritiene che le loro impronte digitali (o, se non possono essere utilizzate, il nome), il sesso, la data, il luogo e il paese di nascita siano dati sufficienti per verificare se la persona sia registrata nel sistema VIS . Il ricorso alle fotografie come criterio di ricerca ai fini dell'identificazione viene sistematicamente soppresso, mentre viene mantenuto come strumento di verifica dell'identità di una persona (controllo mediante confronto di due campioni) (cfr. anche l'emendamento all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e)).

La modifica della lettera iii) (soppressione dei termini "la procedura di cui") è dovuta alla modifica del vecchio emendamento 33, in base al quale gli Stati membri dovrebbero stabilire una procedura adeguata per i casi in cui la persona lamenti di essere stata respinta per motivi errati.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 222
Articolo 17, paragrafo 1

1. Le autorità competenti in materia di immigrazione hanno accesso alla ricerca con i seguenti dati unicamente ai fini dell'identificazione *e del rimpatrio* di immigranti clandestini:

(a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a);

(b) fotografie;

(c) impronte digitali.

1. Le autorità competenti in materia di immigrazione hanno accesso, ***in una prima fase***, alla ricerca con i seguenti dati unicamente ai fini dell'identificazione di immigranti clandestini:

(a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a);

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 17, paragrafo 2 (nuovo))

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 223
Articolo 17, paragrafo 2

2. Qualora la ricerca con uno o più dei dati elencati al paragrafo 1 indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, all'autorità competente è concesso l'accesso alla consultazione dei seguenti dati del file relativo alla domanda e ad eventuali file "domanda" correlati limitatamente ai soli fini di cui al paragrafo

soppresso

1;

(a) informazioni sullo stadio del procedimento, procedura e autorità presso la quale la domanda è stata presentata;

(b) i dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 4 e all'articolo 7;

(c) fotografie;

i dati inseriti relativi a qualunque precedente visto rilasciato, rifiutato, annullato, revocato o prorogato.

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 224

Articolo 17, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In caso di dubbio in merito all'identità della persona o all'autenticità del visto o qualora la ricerca con uno o più dati di cui al paragrafo 1 riveli che i dati del richiedente sono registrati nel VIS, le autorità competenti in materia di immigrazione di cui al paragrafo 1 hanno accesso, in una seconda fase, ai seguenti dati contenuti nel VIS a fini di identificazione degli immigranti clandestini:

(a) fotografie;

(b) impronte digitali.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 17, paragrafo 1)

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 225

Articolo 17, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Qualora sia effettuata in una seconda fase una ricerca conformemente al

paragrafo 1 bis, il funzionario debitamente autorizzato ne informa il richiedente e giustifica integralmente il motivo per cui è necessaria tale ricerca. Si registra nel VIS il fatto che tale ricerca sia stata condotta.

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 226

Articolo 17, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. Le autorità competenti ad effettuare i controlli all'interno del territorio hanno accesso indiretto al VIS conformemente al presente regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 227

Articolo 17, paragrafo 1, alinea e lettere a) e b)

1. Le autorità competenti in materia di immigrazione hanno accesso alla ricerca con i seguenti dati unicamente ai fini dell'identificazione e del rimpatrio di immigranti clandestini:

(a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a);

(b) fotografie;

1. Le autorità competenti in materia di immigrazione hanno accesso alla ricerca con i seguenti dati unicamente ai fini dell'identificazione, **compresa la possibilità** del rimpatrio di immigranti clandestini:

(a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a);

Or. en

Motivazione

Il VIS dovrebbe essere utilizzato soltanto per identificare gli immigranti clandestini. Tuttavia, non si può scartare la possibilità che essi possano essere oggetto di una decisione che ne implichi il rimpatrio.

La soppressione delle fotografie come criterio di ricerca per l'identificazione è necessaria in quanto la tecnologia di riconoscimento facciale non è ancora avanzata e, pertanto, le foto non possono essere utilizzate per l'identificazione (origine unica e destinazioni multiple) in

una banca dati su ampia scala. Esse non possono fornire un risultato affidabile.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 228
Articolo 17, paragrafo 2, alinea

2. Qualora la ricerca con uno o più dei dati elencati al paragrafo 1 indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, all'autorità competente è concesso l'accesso alla consultazione dei seguenti dati del file relativo alla domanda e ad eventuali file "domanda" correlati limitatamente ai soli fini di cui al paragrafo 1;

2. Qualora la ricerca con uno o più dei dati elencati al paragrafo 1 indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, all'autorità competente ***in materia di immigrazione*** è concesso l'accesso alla consultazione dei seguenti dati del file relativo alla domanda e ad eventuali file "domanda" correlati, ***conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4***, limitatamente ai soli fini di cui al paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 229
Articolo 18, titolo

Uso di dati ai fini della determinazione della competenza per le domande di asilo

Accesso ai fini della determinazione della competenza per le domande di asilo

Or. en

Motivazione

La modifica apportata al titolo ("Uso di dati" diventa "Accesso") rispecchia il fatto che l'accesso ai sensi dell'articolo 18 non è obbligatorio né automatico.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 230
Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

(b) fotografie;

(b) qualora non possano essere utilizzate le impronte digitali del richiedente, cognome, cognome alla nascita (cognome o cognomi precedenti) e nomi, unitamente a sesso, data, luogo e paese di nascita, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 66)

Motivazione

A fini di chiarezza, si esplicita chiaramente che la lettera b) riguarda la situazione in cui non possano essere utilizzate le impronte digitali del richiedente.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 231
Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

(c) impronte digitali.

Qualora il richiedente sostenga di aver ricevuto un rifiuto in base a motivi errati, si applica l'articolo 6, paragrafo 1 ter.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 67)

Motivazione

La modifica apportata al presente emendamento (soppressione dei termini "la procedura di cui al") è dovuta alla modifica dell'emendamento 33, in base al quale incombe allo Stato membro stabilire una procedura appropriata per i casi in cui una persona sostenga di aver ricevuto un rifiuto in base a motivi errati.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 232
Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

(b) fotografie;

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 233
Articolo 18, paragrafo 2, alinea

2. Qualora la ricerca con uno o più dati elencati di cui al paragrafo 1 indicasse che un visto rilasciato con data di scadenza non superiore ai sei mesi precedenti la data della domanda di asilo e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non superiore ai sei mesi precedenti la data della domanda d'asilo è registrato nel VIS, l'autorità competente ha accesso alla consultazione dei seguenti dati su tali visti ai soli fini previsti al paragrafo 1:

2. Qualora la ricerca con uno o più dati elencati di cui al paragrafo 1 indicasse che un visto rilasciato con data di scadenza non superiore ai sei mesi precedenti la data della domanda di asilo e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non superiore ai sei mesi precedenti la data della domanda d'asilo è registrato nel VIS, l'autorità competente ***in materia di asilo*** ha accesso alla consultazione dei seguenti dati su tali visti ai soli fini previsti al paragrafo 1:

Or. en

Motivazione

Per precisare più esattamente le autorità a cui si concede l'accesso.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 234
Articolo 19, titolo

Uso dei dati ***ai fini dell'esame della domanda*** di asilo

Uso dei dati ***da parte delle autorità competenti in materia*** di asilo

Or. en

Motivazione

Tale emendamento intende aggiungere il concetto per cui le autorità competenti in materia di asilo devono avere una giustificazione obiettiva sull'accesso al VIS. Il punto 4 è tratto dal regolamento(CE) n. 343/2003 del Consiglio e afferma esplicitamente che le informazioni ottenute grazie al VIS non possono essere sufficienti in sede di valutazione di una domanda d'asilo.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 235
Articolo 19, paragrafo 1, alinea

1. Le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003, alla ricerca con i seguenti dati ***limitatamente ai soli fini dell'esame di una domanda di asilo avvalendosi dei seguenti dati:***

1. Le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003, alla ricerca con i seguenti dati:

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 233.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 236
Articolo 19, paragrafo 2, lettera c)

(c) fotografie;

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 233.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 237
Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualsiasi utilizzazione di dati contenuti nel VIS per l'esame di una domanda d'asilo da parte delle autorità competenti è necessaria, appropriata e proporzionata. Essa deve essere altresì obiettivamente giustificata, prendendo in considerazione le circostanze al momento della presentazione della domanda prima che qualsiasi decisione venga adottata.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 233.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 238

Articolo 19, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Va da sé che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono in sé sufficienti per valutare una domanda di asilo, ma possono contribuire alla valutazione di altre indicazioni relative al richiedente l'asilo.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 233.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 239

Articolo 19, paragrafo 1, alinea

1. Le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003, alla ricerca con i seguenti dati limitatamente ai soli fini dell'esame di una domanda di asilo avvalendosi dei seguenti dati:

1. Le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso, ai sensi **dell'articolo 21** del regolamento (CE) n. 343/2003, alla ricerca con i seguenti dati limitatamente ai soli fini dell'esame di una domanda di asilo avvalendosi dei seguenti dati:

Or. en

Motivazione

Onde garantire un accesso mirato e coerente al VIS da parte delle autorità competenti in materia di asilo, si dovrebbe menzionare esplicitamente l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003 (regolamento Dublino II).

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 240
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

(a) i dati cui all'articolo 6, paragrafo 4,
lettera a);

(a) i dati cui all'articolo 6, paragrafo 4,
lettere a) e c);

Or. en

Motivazione

Si suggeriscono ulteriori precisazioni ai fini di una maggiore coerenza fra il testo di altri regolamenti e il regolamento Dublino II. Tuttavia, appare necessario un riferimento esplicito per permettere l'accesso al VIS alle autorità competenti in materia di asilo in modo che esse possano debitamente esercitare la loro missione che comporta il controllo dei dati riguardanti i richiedenti, come pure il rispetto dei loro obblighi nel quadro del regolamento di Dublino.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 241
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

(b) fotografie;

(b) fotografie **del richiedente**;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 239.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 242
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

(c) impronte digitali.

(c) impronte digitali **del richiedente**.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 239.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 243
Articolo 19, paragrafo 2, alinea

2. Qualora dalla ricerca con uno o più dei dati elencati al paragrafo 1 risultasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, all'autorità competente è concesso l'accesso alla consultazione dei seguenti dati del file relativo alla domanda e ad eventuali file "domanda" correlati ai soli scopi previsti al paragrafo 1:

2. Qualora dalla ricerca con uno o più dei dati elencati al paragrafo 1 risultasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, all'autorità competente ***in materia di asilo*** è concesso l'accesso alla consultazione dei seguenti dati del file relativo alla domanda e ad eventuali file "domanda" correlati ai soli scopi previsti al paragrafo 1:

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 239.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 244
Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)

(a) ***informazioni sullo stadio del procedimento e autorità presso la quale l'applicazione è stata presentata;***

(a) ***il numero di*** applicazione;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 239.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 245
Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)

(b) i dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 4 ***e all'articolo 7;***

(b) i dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 4, ***lettere a), b) e c);***

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 239.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 246
Articolo 19, paragrafo 2, lettera d)

(d) i dati inseriti relativi a qualunque visto ***precedentemente*** rilasciato, rifiutato, annullato, revocato o prorogato ***ovvero al rifiuto di esaminare la domanda.***

(d) i dati inseriti relativi a qualunque visto rilasciato, rifiutato, annullato, revocato o prorogato, ***di cui agli articoli 8, 11 e 12.***

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 239.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 247
Articolo 19, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

(d bis) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b) dei file "domanda" correlati sul congiunto e i bambini che viaggiano con il richiedente.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 239.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 248
Articolo 19, titolo

Uso dei dati ai fini dell'esame della domanda di asilo

Accesso ai dati ai fini dell'esame della domanda di asilo

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti in materia di asilo devono poter consultare i dati relativi ai visti dato che possono essere utili e servire da informazioni contestuali. Tuttavia, non possono costituire un fattore decisivo durante l'esame della domanda di asilo.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 249
Articolo 19, paragrafo 1, alinea

1. Le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003, alla ricerca con i seguenti dati limitatamente ai soli fini dell'esame di una domanda di asilo avvalendosi dei seguenti dati :

1. Le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso, ai sensi **dell'articolo 21** del regolamento (CE) n. 343/2003, alla ricerca con i seguenti dati limitatamente ai soli fini dell'esame di una domanda di asilo avvalendosi dei seguenti dati :

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 247.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 250
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

(b) fotografie;

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione delle fotografie come criterio di ricerca.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 251
Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)

(d) i dati inseriti relativi a qualunque visto precedentemente rilasciato, **rifiutato**, annullato, revocato o prorogato **ovvero al**

(d) i dati inseriti relativi a qualunque visto precedentemente rilasciato, annullato,

rifiuto di esaminare la domanda.

revocato o prorogato.

Or. en

Motivazione

Il rifiuto di un visto o il rifiuto di esaminare una domanda sono casi implicanti che i visti non sono mai stati rilasciati. Tali casi non sono coperti dalla Convenzione di Dublino.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 252
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Uso indebito di dati

Qualsiasi uso di dati non conforme al presente regolamento è reputato indebito ai sensi della legislazione degli Stati membri.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 72)

Motivazione

Tale emendamento si ispira all'articolo 102, paragrafo 5, della Convenzione attuativa di Schengen e viene aggiunto ai fini di chiarezza.

Modificando tale disposizione, qualsiasi uso di dati non conforme all'insieme del regolamento (e non soltanto agli articoli 13-18, come previsto nel vecchio emendamento 72) dovrebbe essere considerato indebito ai sensi della legislazione nazionale.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 253
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Uso indebito di dati

Qualsiasi uso dei dati non conforme alle disposizioni degli articoli 13-18 costituisce un uso indebito di dati. Tale uso indebito viene punito con sanzioni amministrative o penali che sono dissuasive, efficaci e

proporzionate.

Or. de

Motivazione

Una siffatta disciplina dovrebbe impedire agli Stati membri di sottrarsi ai diritti e doveri stabiliti nella direttiva sulla tutela dei dati invocando interessi nazionali rilevanti. Con il richiamo a sanzioni amministrative e penali si intende impedire che l'uso indebito di dati sia considerato un reato irrilevante.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 254
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Qualsiasi uso di dati non conforme agli articoli da 13 a 18 viene, ai sensi dell'articolo 29, reputato indebito conformemente alla legislazione degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Rimando all'articolo 29, che fa obbligo a ogni Stato membro di garantire il trattamento e l'utilizzazione adeguati dei dati, sotto pena di sanzioni appropriate.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 255
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Uso indebito di dati

Gli Stati membri adottano le misure appropriate e necessarie, conformemente alla direttiva 95/46/CE, per evitare l'uso indebito di dati. Gli Stati membri infliggono le sanzioni previste dal presente regolamento e dalla direttiva 95/46/CE per qualsiasi uso indebito di dati.

Motivazione

Tale emendamento chiarisce la procedura prevista in caso di uso indebito di dati. Il rinvio al regolamento e alla direttiva 95/46 esplicita la natura delle misure suscettibili di essere adottate qualora venga provato un uso indebito.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 256

Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. Ciascun file relativo alla domanda viene archiviato nel VIS per **cinque anni**, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 21 e 22 e la conservazione dei dati di cui all'articolo 28.

1. Ciascun file relativo alla domanda viene archiviato nel VIS per **dieci anni**, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 21 e 22 e la conservazione dei dati di cui all'articolo 28.

Or. de

Motivazione

La fissazione di un termine di archiviazione di dieci anni è nell'interesse dei viaggiatori "bona fide", per i quali è possibile far ricorso ai file presenti e rinunciare a una nuova rilevazione di dati, e contribuisce altresì al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 257

Articolo 20, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. I richiedenti possono chiedere che i loro dati vengano conservati per cinque anni.

Or. en

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 258

Articolo 21, paragrafo 2

2. Qualora uno Stato membro possieda le

2. Qualora uno Stato membro possieda le

prove che i dati trattati in ambito VIS sono inesatti o che tali dati sono stati trattati nel quadro del VIS contravvenendo al disposto del presente regolamento, esso ***ne avverte*** immediatamente lo Stato membro competente. ***Tale messaggio può essere trasmesso mediante l'infrastruttura del VIS.***

prove che i dati trattati in ambito VIS sono inesatti o che tali dati sono stati trattati nel quadro del VIS contravvenendo al disposto del presente regolamento, esso ***garantisce che tali prove vengano trasmesse*** immediatamente ***attraverso l'infrastruttura del VIS allo*** Stato membro competente ***e chiede che i dati vengano corretti.***

Or. en

(Modifica dell'emendamento 77)

Motivazione

Tale emendamento incoraggerà gli Stati membri a svolgere un ruolo più attivo nel monitoraggio del sistema. Allo stesso tempo, l'obbligo di sostituire l'utilizzazione dell'infrastruttura del VIS alle chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica ha almeno il vantaggio di evitare che le informazioni vengano perse.

Tale modifica tiene presente il fatto che non tutte le autorità che hanno a loro disposizione le prove succitate sono autorizzate a utilizzare l'infrastruttura del VIS.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 259
Articolo 22, paragrafo 2

2. Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, questo provvede ad avvertire immediatamente lo Stato membro competente. Tale comunicazione può essere trasmessa mediante l'infrastruttura del VIS.

2. Se un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o se il suo status è stato regolarizzato per altre vie, in modo che non sia più necessario conservare nel VIS dati a suo nome, lo Stato membro interessato garantisce che le informazioni vengano trasmesse immediatamente attraverso l'infrastruttura del VIS allo Stato membro competente.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 79)

Motivazione

Cfr. le motivazioni degli emendamenti all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2.

Tale modifica tiene presente il fatto che non tutte le autorità che hanno a loro disposizione le

prove succitate sono autorizzate a utilizzare l'infrastruttura del VIS.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 260
Articolo 23, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema centrale di informazione visti e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali.

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema centrale di informazione visti e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali. ***La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per assicurarne un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, conformemente al presente regolamento, in particolare i lavori di manutenzione e gli sviluppi tecnici indispensabili al buon funzionamento del sistema.***

Or. en

(Modifica dell'emendamento 80)

Motivazione

Appare necessario definire più precisamente la nozione di gestione operativa. Tale testo è tratto dalle proposte SIS II.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 261
Articolo 23, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema centrale di informazione visti e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali.

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema centrale di informazione visti e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali. ***In particolare, essa è responsabile della revisione e dell'attuazione degli sviluppi tecnici volti a garantire l'efficacia del sistema.***

Or. en

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 262
Articolo 23, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema centrale di informazione visti e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali.

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema centrale di informazione visti e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali. **La Commissione è altresì responsabile della gestione operativa del VIS fino all'entrata in vigore del regolamento n. XX/XXXX/CE che istituisce un'Agenzia europea per la gestione operativa su vasta scala dei sistemi TI.**

Or. en

Motivazione

In futuro, un'agenzia comunitaria dovrebbe essere responsabile della gestione di tutti i sistemi TI su vasta scala stabiliti per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Detta agenzia non si occuperà soltanto del VIS, bensì anche del SIS II, di Eurodac (che è attualmente gestito dalla Commissione) e, eventualmente, di altri sistemi TI, per esempio nell'ambito doganale. Tale soluzione risolverebbe vari problemi. D'altro canto, tale agenzia dovrebbe essere istituita quanto prima (mediante codecisione), e dovrebbe essere finanziata a carico del bilancio comunitario. Inoltre, in termini di personale, un'agenzia avrebbe maggiore flessibilità rispetto alla Commissione (per esempio, per quanto riguarda l'assunzione di professionisti del settore delle TI). L'agenzia potrebbe assumere il personale della Commissione che già lavora su Eurodac.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 263
Articolo 23, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per assicurare il funzionamento del VIS 24 ore su 24, 7 giorni su 7, conformemente al presente regolamento, in particolare i lavori di manutenzione e gli sviluppi tecnici indispensabili al buon funzionamento del sistema.

Motivazione

Onde precisare il significato di gestione operativa.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 264
Articolo 23, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La Commissione garantisce che, in qualsiasi momento, si utilizzi per il VIS la migliore tecnologia disponibile, fatta salva un'analisi costi/benefici.

Or. en

Motivazione

Tale emendamento precisa che la gestione operativa ingloba l'attualizzazione permanente del sistema. Tale sistema svolgerà un ruolo notevole quale modello per altre banche dati pubbliche e private che utilizzano dati biometrici. Per tale ragione, è necessario garantire che costituisca il modello appropriato.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 265
Articolo 23, paragrafo 2

2. I dati sono trattati ***dal*** VIS a nome degli Stati membri.

2. I dati sono trattati ***nel*** VIS a nome degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La formulazione mancava di chiarezza.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 266
Articolo 23, paragrafo 3

3. In relazione al trattamento dei dati

3. In relazione al trattamento dei dati

personali in ambito VIS, ciascuno Stato membro designa l'autorità che deve essere considerata la propria autorità di controllo conformemente all'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE e ne dà notifica alla Commissione.

personali in ambito VIS, ciascuno Stato membro designa l'autorità che deve essere considerata la propria autorità di controllo conformemente all'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE **e che rivestirà una responsabilità centrale nel trattamento nazionale dei dati** e ne dà notifica alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'attuale Convenzione attuativa di Schengen (articolo 108) prevede la designazione di una tale autorità dotata di una responsabilità centrale. Ciò era già implicato nella proposta della Commissione, ma non era chiaramente affermato.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 267
Articolo 23 bis (nuovo)

Articolo 23 bis

Simultaneamente alla messa in servizio del VIS, la Commissione lancia una campagna che informi il pubblico sugli obiettivi perseguiti, sui dati registrati nel VIS e sulle autorità che vi hanno accesso, sul VIS e sui diritti dei singoli. Tali campagne vengono organizzate con frequenza regolare.

Or. en

Motivazione

Il pubblico manca attualmente d'informazione sul VIS. Per tale motivo persistono paure oscure ed esagerate. Il lancio del VIS offre l'occasione per informare adeguatamente il pubblico su tale sistema.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 268
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri stabiliscono una procedura che rispetti pienamente la

dignità e l'integrità della persona per i casi in cui una persona sostiene che la sua domanda è stata respinta in base a motivi errati.

Or. en

Motivazione

E' importante prevedere una procedura di riserva in caso di errore.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 269

Articolo 25, paragrafo 2, lettera b ter) (nuova)

(b ter) garantire che il sistema VIS si avvalga sempre, previa analisi costi-benefici, della miglior tecnologia disponibile;

Or. en

(Modifica dell'emendamento 84)

Motivazione

Ai sensi della decisione 2004/512/CE, la Commissione è responsabile dello sviluppo del sistema VIS. Una volta istituito, il sistema deve tuttavia essere costantemente aggiornato. L'emendamento presentato intende chiarire che tale compito spetta alla Commissione. Se, ad esempio, nel quadro del sistema biometrico selezionato dovesse emergere una nuova tecnologia con un minor margine di errore, quale un algoritmo più efficace per il sistema AFIS (identificazione automatica delle impronte digitali), è opportuno che essa venga prontamente presa in considerazione.

L'emendamento sottolinea anche che la tecnologia scelta per i progetti europei avrà un impatto considerevole su altre applicazioni biometriche. Per questa ragione è ancora più importante fissare i parametri appropriati.

L'analisi costi-benefici dovrebbe garantire che siano apportati miglioramenti tecnologici solo se essi possono essere giustificati anche sotto il profilo dei costi.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 270

Articolo 26, paragrafo 2, lettera g)

(g) evitare la lettura, la copia, la modifica o la cancellazione non autorizzate di dati durante il trasferimento dei dati verso il/dal VIS (controllo del trasferimento).

(g) evitare, **mediante l'utilizzo di tecniche di cifratura sicure**, la lettura, la copia, la modifica o la cancellazione non autorizzate di dati durante il trasferimento dei dati verso il/dal VIS (controllo del trasferimento).

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 271
Articolo 27, paragrafo 1

1. Qualunque cittadino o Stato membro abbia subito un danno in esito ad un operazione illegale di trattamento di dati o ad un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto a un indennizzo per il danno subito da parte dello Stato membro responsabile. ***Tale Stato può essere sollevato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.***

1. Qualunque cittadino o Stato membro abbia subito un danno in esito ad un operazione illegale di trattamento di dati o ad un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto a un indennizzo per il danno subito da parte dello Stato membro responsabile.

Or. de

Motivazione

La seconda frase è superflua. Uno Stato membro non responsabile per i danni occorsi non deve considerarsi sollevato dalla responsabilità di cui alla prima frase poiché, ai sensi della stessa, la responsabilità ricade sugli Stati membri responsabili dei danni riscontrati.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 272
Articolo 28, paragrafo 1

1. Tutti gli Stati membri e la Commissione tengono registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nel quadro del VIS. Tali registrazioni indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e agli articoli 13-19, la data e l'ora, i dati trasmessi, i dati utilizzati ai fini dell'interrogazione nonché l'autorità che inserisce o recupera i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro tiene i

1. Tutti gli Stati membri e la Commissione tengono registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nel quadro del VIS. Tali registrazioni indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e agli articoli 13-19, la data e l'ora, i dati trasmessi, i dati utilizzati ai fini dell'interrogazione nonché l'autorità che inserisce o recupera i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro tiene i

registri *delle persone responsabili dell'inserimento e della consultazione dei* dati.

registri *del personale debitamente autorizzato a inserire e consultare i* dati.

Or. en

Motivazione

Quello che conta è disporre dell'elenco delle persone che inseriscono e consultano concretamente i dati. La formula "persone responsabili" farebbe invece riferimento, in senso stretto, a un superiore gerarchico. Per evitare ogni dubbio e chiarire tale punto, viene utilizzata la formula "personale debitamente autorizzato", già utilizzata in altre parti del regolamento.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 273
Articolo 29

*Gli Stati membri **determinano le sanzioni da irrogare** in caso di **violazione** delle disposizioni del presente regolamento **e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere** efficaci, proporzionate e dissuasive. **Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di notifica di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del presente regolamento, e le comunicano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.***

*Gli Stati membri **prevedono** sanzioni **penali** efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di **infrazioni deliberate che comportino gravi violazioni** delle disposizioni **adottate ai sensi** del presente regolamento.*

Gli Stati membri prevedono anche misure dissuasive, che possono comprendere sanzioni penali e/o amministrative in caso di negligenza grave da parte degli utenti abilitati.

Or. en

Motivazione

La formulazione è ripresa dalla decisione quadro sulla protezione dei dati.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 274

Articolo 29

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di notifica di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del presente regolamento, e le comunicano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento **in materia di sicurezza e protezione dei dati** e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. **Le violazioni intenzionali gravi costituiscono reato penale.** Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di notifica di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del presente regolamento, e le comunicano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 95)

Motivazione

Come illustrato nell'allegato alla proposta della Commissione COM(2004)835, l'articolo 29 introduce l'obbligo per ciascuno Stato membro di garantire l'adeguato trattamento e utilizzo dei dati prevedendo idonee sanzioni, intese come indispensabile complemento non solo delle disposizioni in materia di protezione dei dati, ma anche di quelle in materia di sicurezza. Ciò dovrebbe essere esplicitato nell'articolo 29 stesso.

Cfr. inoltre la motivazione dell'emendamento all'articolo 29, titolo.

Modificando il testo della presente disposizione nel senso proposto, la nozione di reato penale viene limitata unicamente ai casi di uso deliberatamente scorretto.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 275

Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

(a) l'autorità di controllo designata di cui all'articolo 23, paragrafo 3 ed eventualmente il nominativo del suo rappresentante;

(a) l'autorità di controllo designata di cui all'articolo 23, paragrafo 3, **compreso il suo indirizzo**, ed eventualmente il nominativo e **l'indirizzo** del suo rappresentante;

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 276
Articolo 30, paragrafo 2

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono rese note al richiedente all'atto dell'acquisizione dei dati figuranti nel modulo di domanda, della fotografia e delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 4, 5, 6 e dell'articolo 7.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono rese note **per iscritto** al richiedente all'atto dell'acquisizione dei dati figuranti nel modulo di domanda, della fotografia e delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 4, 5, 6 e dell'articolo 7.

Or. de

Motivazione

Le informazioni di cui al paragrafo 1 le ottengono sia il richiedente che le persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f) (cfr. paragrafo 1). Queste ultime ricevono le informazioni per iscritto (cfr. paragrafo 3). I richiedenti vanno trattati nello stesso modo, rafforzando così anche i loro diritti procedurali.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 277
Articolo 30, paragrafo 3

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f) nell'ambito dei formulari armonizzati giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno di fornire ospitalità.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f) nell'ambito dei formulari armonizzati giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno di fornire ospitalità. **Essi ottengono copia dei formulari da loro firmati.**

Or. de

Motivazione

Rafforzamento dei diritti procedurali delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f).

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 278
Articolo 31, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'obbligo di fornire ulteriori informazioni conformemente all'articolo 12, lettera a) della direttiva 95/46/CE chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo concernono registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema VIS. Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro.

1. Fatto salvo l'obbligo di fornire ulteriori informazioni conformemente all'articolo 12, lettera a) della direttiva 95/46/CE chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo concernono registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema VIS. Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro. ***Gli Stati membri designano le autorità competenti di dare esecuzione al diritto di accesso, rettifica e cancellazione. Qualora una persona richieda dati che la concernono, dette autorità trasmettono copia della richiesta alle competenti autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 34, affinché la copia sia inserita nel capitolo relativo allo Stato membro interessato della relazione prevista all'articolo 40, paragrafo 2.***

Or. en

(Modifica dell'emendamento 102)

Motivazione

Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero designare le autorità responsabili di dare esecuzione al diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati.

Sia la prima che la seconda relazione annuale su Eurodac (rispettivamente SEC(2004)557, pag. 15, e SEC(2005)839, pag. 14) hanno segnalato che è stato svolto un ampio numero di "ricerche speciali" ma che le autorità di controllo nazionali non sono state in grado di confermare che si trattasse effettivamente di persone che avevano richiesto l'accesso ai propri dati. Per evitare ricerche speciali poco chiare, in futuro esse dovrebbero essere meglio documentate.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 279
Articolo 31, paragrafo 2

2. Chiunque può richiedere che eventuali

2. Chiunque può richiedere che eventuali

dati inesatti che lo concernono siano corretti
o che dati illegalmente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza indugio dallo Stato membro competente in conformità con le proprie disposizioni normative, regolamentari e procedurali.

dati inesatti che lo concernono siano corretti
e che dati illegalmente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza indugio dallo Stato membro competente in conformità con le proprie disposizioni normative, regolamentari e procedurali.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 103)

Motivazione

La cancellazione di dati illegalmente registrati dovrebbe essere un obbligo e non un'opzione per le autorità di controllo dei dati. In caso contrario, la disposizione in esame violerebbe i principi enunciati all'articolo 6 della direttiva 95/45/CE e non sarebbe conforme all'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento. La cancellazione è altresì raccomandata dal gruppo di lavoro ex articolo 29.

La modifica dell'emendamento (ossia la soppressione delle parole "dall'autorità di cui all'articolo 23, paragrafo 3") rispecchia il fatto che rettifica e cancellazione dovrebbero essere effettuate dall'autorità competente per i visti che ha inserito i dati nel VIS (Stato membro competente).

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 280
Articolo 31, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I richiedenti hanno la possibilità di contestare l'esattezza dei dati ad essi relativi contenuti nel VIS.

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 281
Articolo 31, paragrafo 3

3. Qualora la richiesta sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, questo è contattato dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata. Lo Stato membro competente

3. Qualora la richiesta sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, questo è contattato, ***in un arco di 14 giorni***, dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata. Lo Stato membro

verifica l'esattezza dei dati e la legalità del loro trattamento nel quadro del VIS.

competente, ***nell'arco di un mese***, verifica l'esattezza dei dati e la legalità del loro trattamento nel quadro del VIS.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento si prefigge di rafforzare i diritti procedurali del richiedente e, nel contempo, di disciplinare l'iter procedurale.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 282

Articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora venga comunicato agli Stati membri o alle rispettive autorità competenti che i dati contenuti nel VIS sono considerati inesatti dal richiedente, le informazioni sono registrate nel sistema come "contestate dal richiedente".

Gli Stati membri e le rispettive autorità competenti aventi accesso al VIS prestano la massima attenzione alla suddetta comunicazione.

Qualora il richiedente e gli Stati membri o le rispettive autorità competenti siano in disaccordo circa l'esattezza dei dati, viene registrato nel VIS che il richiedente contesta l'esattezza dei dati contenuti nel sistema.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende riconoscere ai richiedenti il diritto di contestare le informazioni contenute nel VIS che potrebbero essere rilevanti per la loro domanda. In caso di ricorso, la registrazione della mancanza di accordo circa l'esattezza dei dati contenuti nel VIS permette sia alle autorità competenti sia ai richiedenti di avvalersi dell'informazione archiviata.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 283
Articolo 31, paragrafo 6

6. Lo Stato membro competente fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito ai passi da compiere qualora non accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni concernono le modalità per avviare un'azione o un ricorso presso le autorità competenti o i tribunali dello Stato membro ovvero qualunque tipo di assistenza, finanziaria o di altra natura, accessibile in conformità con le disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

6. Lo Stato membro competente fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito ai passi da compiere qualora non accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni concernono le modalità per avviare un'azione o un ricorso presso le autorità competenti o i tribunali dello Stato membro **e per chiedere assistenza giudiziaria presso i centri nazionali di controllo** ovvero qualunque tipo di assistenza, finanziaria o di altra natura, accessibile in conformità con le disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

Or. de

Motivazione

Poiché i centri nazionali di controllo possono assistere l'interessato nell'esercizio dei propri diritti solo su sua richiesta, è necessario richiamare esplicitamente la sua attenzione su tale possibilità.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 284
Articolo 34

Ciascuno Stato membro chiede all'autorità di controllo nazionale o alle autorità istituite conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE di verificare in modo indipendente, conformemente al proprio ordinamento nazionale, la legalità – ai sensi del presente regolamento – del trattamento dei dati personali da parte dello Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento **al** sistema VIS e viceversa.

Ciascuno Stato membro chiede all'autorità di controllo nazionale o alle autorità istituite conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE di verificare in modo indipendente, conformemente al proprio ordinamento nazionale, la legalità – ai sensi del presente regolamento – del trattamento dei dati personali da parte dello Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento **alle interfacce nazionali del sistema VIS e viceversa. A tale fine, le autorità di cui all'articolo 23, paragrafo 3 forniscono alle autorità di controllo nazionali tutte le informazioni da esse richieste e, in particolare, forniscono loro informazioni sulle attività espletate in**

conformità con gli articoli 24 e 25, paragrafo 1, e accordano loro accesso ai registri di cui all'articolo 28 nonché ai propri locali, in qualsiasi momento.

Le autorità di controllo nazionali pubblicano almeno una volta l'anno una relazione sulla verifica da esse svolta della legalità del trattamento dei dati personali.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 108)

Motivazione

Occorre specificare chiaramente che le autorità di controllo nazionali controllano la legalità della trasmissione dei dati personali tra le interfacce nazionali del sistema VIS, mentre il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) controlla la legalità della trasmissione di dati tra le interfacce nazionali e il VIS centrale (cfr. GEPD, pag. 15).

Quanto all'obbligo per i controllori di fornire tutte le informazioni richieste dalle autorità di controllo nazionali, non vi è motivo per cui detta disposizione debba valere solo per la Commissione (articolo 35, paragrafo 3) e non anche per gli Stati membri.

Ai fini di un migliore controllo e per ragioni di trasparenza, il controllo della legalità del trattamento dei dati dovrebbe avvenire su base regolare e le relazioni in proposito dovrebbero essere rese pubbliche.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 285
Articolo 34

Ciascuno Stato membro chiede all'autorità di controllo nazionale o alle autorità istituite conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE di verificare in modo indipendente, conformemente al proprio ordinamento nazionale, la legalità – ai sensi del presente regolamento – del trattamento dei dati personali da parte dello Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento al sistema VIS e viceversa.

L'autorità o le autorità designate dai singoli Stati membri e dotate dei poteri di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE verificano in modo indipendente la legalità del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema VIS che sono conservati nel loro territorio o trasmessi a partire da esso, ivi compreso lo scambio di informazioni e il loro ulteriore trattamento.

Or. en

Motivazione

La disposizione in esame non dovrebbe riguardare gli Stati membri, bensì le autorità di controllo nazionali. Occorre tener conto del fatto che il trattamento dei dati a livello nazionale implicherà un regolare ricorso al sistema centrale. La legalità di tale trattamento dovrebbe essere soggetta a verifica da parte delle autorità nazionali di controllo, se necessario in collaborazione con il garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 286

Articolo 34, comma unico bis (nuovo)

L'autorità o le autorità di cui al primo comma provvedono a che, almeno ogni quattro anni, le operazioni di trattamento dati svolte nel quadro della componente nazionale del VIS siano oggetto di un audit rispondente alle norme internazionali in materia.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che il VIS sia periodicamente soggetto a verifiche, sia a livello nazionale che a livello europeo, effettuate dalle autorità di controllo competenti o per conto di esse applicando norme rigorose ed equivalenti.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 287

Articolo 34, comma unico ter (nuovo)

Gli Stati membri provvedono a che l'autorità o le autorità di cui al primo comma dispongano di risorse sufficienti per svolgere i compiti loro affidati ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che il controllo sia efficace, e ciò non può avvenire senza risorse adeguate.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 288

Articolo 35, titolo

Autorità di controllo indipendente

Garante europeo della protezione dei dati

Or. en

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 289

Articolo 35, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Il garante europeo della protezione dei dati pubblica almeno con scadenza annuale una relazione sul controllo da esso svolto della legalità del trattamento dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Ai fini di un migliore controllo e per ragioni di trasparenza, il controllo della legittimità del trattamento dei dati dovrebbe avvenire su base regolare e le relazioni in proposito dovrebbero essere rese pubbliche

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 290

Articolo 35, paragrafo 1

1. L'autorità europea per il controllo della protezione dei dati istituita ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001 controlla le attività della Commissione per garantire che i diritti delle persone tutelate dal presente regolamento non siano violati nell'ambito del trattamento dei dati nel sistema VIS, verificando altresì che i dati personali siano trasmessi legalmente tra le interfacce nazionali e il sistema centrale di informazioni visti.

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che il trattamento dei dati personali da parte della Commissione sia conforme al presente regolamento. Le funzioni e competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano di conseguenza.

Motivazione

Le funzioni e competenze del garante europeo della protezione dei dati discendono dal regolamento (CE) n. 45/2001, che si applica al trattamento dei dati da parte della Commissione. Allo stesso tempo, esse sono limitate dalla portata delle attività della Commissione, come chiarito dall'espressione "di conseguenza".

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 291
Articolo 35, paragrafo 2

2. Nell'assolvimento dei propri compiti, l'autorità europea di controllo per la protezione dei dati si avvale, se necessario, della cooperazione delle autorità di controllo nazionali.

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede a che, almeno ogni quattro anni, le operazioni di trattamento dati svolte dalla Commissione siano oggetto di un audit rispondente alle norme internazionali in materia. La relazione di audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 34. La Commissione ha la possibilità di formulare commenti prima dell'adozione della relazione.

Or. en

Motivazione

È opportuno garantire che, a livello europeo, il VIS sia soggetto anche ad audit periodici rispondenti a norme rigorose. La relazione dovrebbe essere inviata a tutte le parti interessate e consentire una valutazione periodica del funzionamento del sistema. Infine, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di formulare preventivamente le proprie osservazioni, come è consuetudine in situazioni analoghe.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 292
Articolo 35, paragrafo 2

2. Nell'assolvimento dei propri compiti, l'autorità europea di controllo per la protezione dei dati si avvale, se necessario, della cooperazione delle autorità di controllo

2. Nell'assolvimento dei propri compiti, il garante europeo della protezione dei dati si avvale della cooperazione delle autorità di controllo nazionali.

nazionali.

Or. en

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 293
Articolo 35, paragrafo 3

3. La Commissione fornisce le informazioni richieste all'autorità europea di controllo per la protezione dei dati e le accorda l'accesso a tutti i documenti e ai registri di cui all'articolo 28, paragrafo 1 nonché ai propri locali, in qualsiasi momento. **soppresso**

Or. en

Motivazione

Cfr. i due emendamenti precedenti dello stesso autore.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 294
Articolo 35 bis (nuovo)

Articolo 35 bis

Responsabilità congiunte

1. Le autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 34 e il garante europeo della protezione dei dati cooperano attivamente fra loro e sono congiuntamente responsabili della supervisione del VIS.

2. Essi si scambiano le informazioni del caso, svolgono indagini congiunte, inclusi audit ed ispezioni congiunte, analizzano le difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi nell'esercizio del controllo indipendente ovvero nell'esercizio dei diritti delle persone su cui vertono i dati, elaborano proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ad eventuali problemi e

promuovono la consapevolezza dei diritti in materia di protezione dei dati, laddove necessario.

3. A questo scopo, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali si incontrano almeno due volte l'anno. I costi delle riunioni sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. In occasione della prima riunione viene adottato il regolamento interno. Gli ulteriori metodi di lavoro sono definiti congiuntamente in funzione delle necessità. Ogni due anni viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione comune d'attività.

Or. en

Motivazione

Data la natura del sistema di controllo, esso può funzionare solo se gestito congiuntamente. I compiti proposti si basano sull'articolo 115 della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, che ha dimostrato la sua validità nella pratica. L'idea è quella di stabilire solo alcuni principi di base, lasciando al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità di controllo nazionali la definizione dei dettagli.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 295
Articolo 35 bis (nuovo)

Articolo 35 bis

Formazione del personale

Prima di essere autorizzato a trattare i dati archiviati nel VIS, il personale delle autorità aventi diritto di accesso al VIS riceve una formazione adeguata sull'uso del sistema, ivi comprese le norme in materia di sicurezza e protezione dei dati. Il personale viene informato anche dei reati penali e delle sanzioni di cui all'articolo 29.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che il personale sappia utilizzare il sistema in modo efficace, oltre a ricevere una formazione sulle questioni specifiche della sicurezza e della protezione dei dati.

Emendamento presentato da Carlos Coelho

Emendamento 296
Articolo 36, paragrafo 2

2. Le misure necessarie all'esecuzione tecnica **delle funzionalità di cui al paragrafo 1** sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 39, paragrafo 1.

2. Le misure necessarie all'esecuzione tecnica **del sistema VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali** sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Emendamento dettato da esigenze di trasparenza.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 297
Articolo 36, paragrafo 2, lettera a (nuova)

(a) le misure necessarie in materia di inserimento, collegamento di applicazioni, accesso, modifica, cancellazione, cancellazione anticipata, custodia e accesso ai registri;

Or. en

(Modifica dell'emendamento 113)

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 2. Le modalità tecniche di applicazione delle misure citate in questo paragrafo dovrebbero essere decise tramite comitatologia.

La modifica (sostituzione della parola "procedure" con le parole "misure necessarie") è una

semplice precisazione.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 298
Articolo 38, paragrafo - 1 (nuovo)

- 1. Il VIS diverrà operativo solo una volta ultimata con successo la sperimentazione generale del sistema, che la Commissione dovrà effettuare in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito ai risultati.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 116)

Motivazione

La relatrice ritiene che una sperimentazione generale sia indispensabile per garantire il corretto funzionamento del sistema VIS. E' ovvio che, se durante la sperimentazione dovessero sorgere gravi problemi, il VIS non dovrebbe divenire operativo.

L'emendamento modificato sopprime il riferimento a un periodo di tre mesi.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 299
Articolo 38, comma -1 (nuovo)

Il VIS comincerà a funzionare solo dopo il positivo completamento di una esauriente sperimentazione di dodici mesi del sistema, che la Commissione dovrà effettuare insieme agli Stati membri. La Commissione informerà il Parlamento europeo in merito ai risultati.

Or. de

Motivazione

Una sperimentazione è assolutamente necessaria per garantire il corretto funzionamento del sistema VIS. E' ovvio che, se durante la sperimentazione dovessero sorgere gravi problemi, il VIS non dovrebbe iniziare la propria attività.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 300
Articolo 39, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Prima che il progetto di misure sia adottato, le autorità di cui agli articoli 34 e 35 sono consultate in merito.

Or. en

(Modifica dell'emendamento 120)

Motivazione

La relatrice ritiene che le autorità di controllo nazionali e il GEPD dovrebbero avere la possibilità di pronunciarsi sulle scelte operate dal comitato, al fine di garantire che esse siano conformi ai principi in materia di protezione dei dati. Ciò non dovrebbe implicare l'obbligo per le autorità di controllo di esprimersi su ogni caso.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 301
Articolo 40, paragrafo 1

1. La Commissione verifica che siano istituiti i sistemi volti a monitorare il funzionamento del VIS a fronte degli obiettivi prefissati in termini di risultati, di costi-benefici e di qualità del servizio.

1. La Commissione verifica che siano istituiti i sistemi volti a monitorare il funzionamento del VIS a fronte degli obiettivi prefissati in termini di risultati, di costi-benefici e di qualità del servizio **e a controllare che esso operi conformemente al diritto comunitario.**

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 302
Articolo 40, paragrafo 2

2. Dopo due anni a decorrere dall'inizio delle attività del VIS, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del *VIS*. Tale

2. Dopo due anni a decorrere dall'inizio delle attività del VIS, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul **trattamento dei dati in ambito VIS, sul**

relazione contiene informazioni sul rendimento del VIS a fronte degli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione.

funzionamento tecnico del *sistema e sulla sua conformità al diritto comunitario*. Tale relazione contiene *un capitolo redatto dalle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 34 e un capitolo redatto dal garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 35*. Essa contiene inoltre informazioni sul rendimento del VIS a fronte degli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione. *La relazione viene esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli Stati membri rispondono ad eventuali quesiti sollevati dalle istituzioni in tale contesto.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il ruolo delle varie autorità di controllo e delle istituzioni comunitarie per quanto attiene alla supervisione e valutazione dell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 303
Capitolo III, titolo

Uso dei dati da parte di altre autorità

Accesso da parte di altre autorità

Or. en

Motivazione

La modifica del titolo (le parole "uso dei dati" sono sostituite da "accesso") riflette il fatto che l'accesso al VIS di cui al capitolo III non è né obbligatorio né automatico.